Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Venerdì, 27 agosto** — **Numero 213**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1240 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 gennaio 1910, n. 2;

Visti i Regi decreti 27 novembre 1910, n. 871, e 5 marzo 1914, n. 247;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, restando in pari tempo abrogate tutte le norme contrarie al regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

PARTE I.

Organizzazione del servizio

TITOLO I.

Organi direttivi e loro attribuzioni

Art. 1.

Direzione dei servizi.

Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, sotto la direzione del Ministero della marina (Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo) e con la cooperazione della Commissione permanente per l'illuminazione delle coste del Regno, istituita con R. decreto 27 novembre 1910, n. 871, è affidato:

1° — all'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;
2° — ai comandi di zona.

Art. 2.

Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo e personale ad esso addetto.

L'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo ha sede a Napoli, o presso altra sede dipartimentale, ed è retto da un ufficiale superiore di vascello, con la denominazione di « Capo dell'ufficio tecnico », scelto in massima fra gli ufficiali della riserva navale.

Questi ha alla sua dipendenza ufficiali del genio militare e dei vari corpi della R. marina, fra i quali uno con la denominazione di « Sotto-capo dell'ufficio tecnico », nonchè un adeguato numero di impiegati civili e di militari del corpo R. equipaggi.

Art. 3.

Attribuzioni dell'ufficio tecnico.

L'ufficio tecnico è incaricato degli studi e degli esperimenti che gli sono ordinati dal Ministero; dell'acquisto e del collaudo del materiale e degli apparecchi di segnalazione colle norme stabilite dal presente regolamento; e della direzione dei lavori di costruzione e di riparazione che, per determinazione del Ministero, debbano eseguirsi coi mezzi dell'ufficio stesso.

Nei rapporti tecnico-amministrativi l'ufficio dipende direttamente dal Ministero; disciplinarmente, il personale addetto all'ufficio dipende dal comando in capo del dipartimento presso cui ha sede.

Art. 4.

Officina dell'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo e officine per la produzione del gas.

L'ufficio dispone di un'officina di costruzione e riparazione del materiale. Dispone inoltre di officine per la produzione del gas destinato all'illuminazione, di una galleria di prove e di una camera fotometrica, oltre al magazzino centrale del materiale dei fari.

Art. 5.

Zone fari e comandi di zona.

La ripartizione in zone del litorale del Regno, per quanto riguarda il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, e la circoscrizione territoriale delle singole zone, sono determinate dal R. decreto 5 marzo 1914, n. 247.

Ad ogni zona è preposto un ufficiale superiore di vascello, scelto in massima fra gli ufficiali della riserva navale, con la denominazione di « comandante di zona », il quale ha alla sua dipendenza ufficiali inferiori e militari del corpo R. equipaggi nel numero stabilito, per ogni zona, da apposite tabelle, da approvarsi con decreto Ministeriale.

Alle zone possono essere aggregate officine per la produzione dei gas e per le piccole riparazioni.

Art. 6.

Comandanti di zona e loro attribuzioni.

I comandanti di zona sono incaricati della direzione e della vigilanza del servizio della loro zona; della direzione, amministrazione e disciplina del personale dipendente; dell'amministrazione e provvista del materiale con le norme stabilite dal presente regolamento; ed in genere hanno l'obbligo di provvedere a tutto quanto è necessario pel buon andamento del servizio dei segnalamenti della loro zona, su ogni particolare del quale devono portare la più scrupolosa attenzione affinchè siano pienamente soddisfatte le esigenze della navigazione.

Rivolgono all'autorità militare marittima, da cui la zona dipende, le richieste dei mezzi che possono loro occorrere nelle varie circostanze di servizio.

Sorvegliano le officine per la produzione dei gas e per le piccole riparazioni aggregate alla propria zona.

Nei rapporti tecnico-amministrativi le zone dipendono direttamente dal Ministero; nei rapporti disciplinari, il personale ad esse addetto dipende dalle autorità indicate nella tabella annessa al R. decreto 5 marzo 1914, n. 247.

Art. 7.

Assegnazione del personale dirigente il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Per l'assegnazione del personale dirigente il servizio dei fari e del segnalamento marittimo restano in vigore le disposizioni del R. decreto 22 giugno 1913, n. 816, modificato con successivo R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1230.

TITOLO II.

Personale esecutivo e sue attribuzioni

—

CAPO I.

Servizio generale dei fari

—

Art. 8.

Personale fanalista e personale avventizio.

Il servizio presso i fari e segnalamenti marittimi è normalmente disimpegnato dal personale fanalista previsto dal ruolo organico stabilito con legge 9 luglio 1908, n. 403, ed anche da personale avventizio reclutato secondo le norme del presente regolamento, quando manchi, o sia insufficiente, il personale di ruolo.

Il personale fanalista appartiene al personale subalterno dell'Amministrazione della marina e può essere traslocato da una destinazione all'altra secondo le esigenze del servizio.

Il servizio dei fari e segnalamenti marittimi può essere affidato a personale del Corpo Reale equipaggi, oltre che nei casi indicati all'art. 2, anche quando il Ministero della marina ne riconosca l'opportunità e la convenienza.

Art. 9.

Fanali portuali di secondaria importanza.

Il servizio dei fari di secondaria importanza può essere disimpegnato da personale delle capitanerie, uffici e delegazioni di porto.

Uno fra gli incaricati del servizio ai fanali suindicati, o l'unico incaricato, ha in consegna il materiale di dotazione fissa, ed amministra anche i materiali consumabili.

Art. 10.

Segnalamenti nel recinto di opere militari.

Il servizio dei fari e segnalamenti marittimi situati entro il recinto di opere militari o di difesa marittima è normalmente affidato a militari della R. marina.

Art. 11.

Fanalisti reggenti e loro attribuzioni.

Presso ciascun faro o segnalamento il più anziano dei fanalisti, o l'unico fanalista ad esso destinato, o il fanalista che a causa delle sue speciali attitudini sarà designato dal Ministero, su proposta del comando di zona, assume il titolo di « Fanalista reggente ».

Al reggente è affidata la direzione locale del servizio del segnalamento. Egli è responsabile dell'esatto adempimento degli ordini ricevuti, della regolarità di andamento di tutto il servizio e del mantenimento dell'ordine. Sorveglia il servizio degli altri fanalisti che sono tenuti ad eseguirne gli ordini; corrisponde direttamente col comando di zona da cui dipende per i provvedimenti occorrenti

a rimuovere le irregolarità di qualunque genere rilevate nel servizio; trasmette le notizie di cui all'art. 50; concorre per turno, assieme agli altri fanalisti, al disimpegno del servizio di illuminazione, di pulizia, ed in genere agli altri servizi del faro.

Il reggente ha inoltre la custodia di tutti i materiali di consumo, ed è direttamente responsabile del regolare loro impiego. Tiene pure in consegna ed è responsabile del buon governo degli apparati, meccanismi, lampade ed altri accessori; degli oggetti di grande e piccola dotazione, della mobilia, degli edifici e di ogni altra dipendenza del faro.

Art. 12.

Fanalisti e loro attribuzioni.

I fanalisti devono osservare gli ordini e le istruzioni di servizio che vengono loro impartiti dal reggente.

Essi sono incaricati del servizio di illuminazione, nonchè della sorveglianza delle mede, boe e degli altri segnalamenti marittimi dipendenti dal faro a cui sono addetti. Devono inoltre registrare le osservazioni metereologiche nello apposito registro.

I fanalisti, oltre alla sorveglianza della fiamma, sono tenuti alla conservazione ed al buon governo degli apparecchi illuminanti, macchinario, utensili ed altri accessori, ed alla pulizia e conservazione del mobilio dell'edificio del faro, dei fabbricati annessi e delle relative strade di accesso.

Ogni fanalista ha l'obbligo di rapportare le irregolarità rilevate nel servizio, al suo superiore immediato, il quale, se possibile, provvederà direttamente ad eliminarle; in caso contrario trasmetterà i rapporti al comando di zona.

Art. 13.

Orario per l'illuminazione.

La durata dell'illuminazione è stabilita dall'orario compilato dal comando della zona in base all'ora effettiva del sorgere e del tramonto apparente del sole, calcolata con gli elementi delle coordinate geografiche di ciascun faro.

In caso di eccezionale foschia può essere anticipata l'accensione o ritardato lo spegnimento a giudizio del reggente, conformemente però ad istruzioni di massima impartite dal comando di zona.

Art. 14.

Sorveglianza della fiamma.

Per la regolare sorveglianza della fiamma è stabilita fra i fanalisti, non escluso il reggente, un turno di veglia durante la notte.

Nei fari di ordine inferiore ai quali è addetto un solo fanalista, questi deve visitare la fiamma una volta almeno a metà notte nell'estate, due volte, a congrui intervalli, nelle notti d'inverno, e più frequentemente quando vi sia ragione di temere che per un motivo qualunque la fiamma possa diminuire d'intensità o spegnersi.

Art. 15.

Servizio speciale ai fari con apparati da nebbia.

Ai fari ove funzionano anche apparati acustici a vapore, o a gas, deve essere addetto un congruo numero di individui, scelti fra quelli che possiedono il certificato di cui all'art. 51.

Le attribuzioni e i doveri del personale nel disimpegno del servizio dei segnali acustici, e le altre particolarità del servizio stesso sono determinate dalle istruzioni speciali di cui all'art. 22 o da quelle altre di dettaglio che, a seconda dei casi, verranno impartite dal competente comando di zona.

Art. 16.

Servizio ai fari galleggianti ed ai fari di grande isolamento.

Il personale addetto ai fari galleggianti ormeggiati lontano dalla terra od in sito esposto al mare aperto e quello addetto ai fari isolati eretti su pali o ad altri segnalamenti di grande isolamento, oltre a quanto è prescritto negli articoli precedenti, devono uniformarsi alle seguenti disposizioni speciali:

Il servizio è fatto per turno, e la durata del turno è stabilita dal competente comando di zona, in modo che vi sia sempre al faro almeno la metà del personale allo stesso adibito.

La direzione locale del servizio è affidata al reggente, secondo le norme stabilite nell'art. 11. Egli è coadiuvato da uno dei fanalisti ordinari designato dal comando predetto.

Assentandosi pel suo turno di congedo, il reggente fa regolare consegna del servizio al fanalista sopra indicato, che ne assume intera la responsabilità. Eguale consegna fa quest'ultimo al reggente che ritorna al faro.

Al servizio regolare di comunicazione dal segnalamento a terra è provveduto a cura del comando della zona.

Il personale che deve assumere il suo turno di servizio deve trovarsi nel luogo designato, in giorno ed ora stabilita, per essere trasportato al faro. Nel caso di assenza di qualche fanalista, il comando di zona provvede alla sua sostituzione con fanalisti di ruolo, con avventizi o servendosi di persone di famiglia dei fanalisti.

Nessuno può lasciare il faro se non vi è già arrivato l'individuo che deve sostituirlo.

Quando per causa di forza maggiore il cambio non può aver luogo nel giorno stabilito, la durata del congedo del personale che si reca a terra è ridotta di conseguenza. Però, se il ritardo è tale da limitare il soggiorno a terra ad un numero di giorni, compreso quello del viaggio, inferiore alla metà della durata del turno, il congedo sarà prolungato fino al successivo turno di cambio.

Un'imbarcazione completamente attrezzata è sempre tenuta a bordo dei fari galleggianti ed anche di quelli isolati, ove sia possibile conservarla. Questa imbarcazione di salvataggio deve essere mantenuta colla massima cura, e sarà adoperata solo in casi eccezionali o per imprescendibili ragioni di servizio. È particolarmente vietato al personale di adoperarla per pescare o per recarsi a terra.

Una dotazione di viveri di riserva sufficiente per un periodo di due mesi deve essere pure custodita nel faro.

Art. 17.

Personale estraneo all'Amministrazione per il servizio ai fari isolati.

Per i segnalamenti speciali di cui all'articolo precedente, potranno anche assumersi in servizio, mediante convenzioni particolari, individui estranei all'Amministrazione.

CAPO II.

Servizio dell'officina e del magazzino dell'ufficio tecnico dei fari e delle officine per la produzione del gas

—

Art. 18.

Attribuzioni dell'officina dell'ufficio tecnico dei fari.

I servizi affidati all'officina dell'ufficio tecnico sono, in massima, i seguenti:

a) riparazione, manutenzione, custodia del materiale dei fari e segnalamenti diversi raccolto nel magazzino centrale;

b) riparazione, trasformazione e rinnovazione di qualsiasi parte degli apparati, meccanismi, lampade ad altro materiale pel servizio dei fari e segnalamenti inviato dalle zone;

c) costruzione a nuovo, parziale od integrale, di detti apparati, meccanismi, lampade ecc.

d) verificazione di quegli apparati, meccanismi, ecc., di cui fosse denunciato l'imperfetto funzionamento od il guasto; ed ese-

cuzione sul posto di tutte quelle riparazioni che non richiedano il trasporto del macchinario o di parte di esso all'officina;

e) montamento di nuovi apparati e meccanismi, e loro prove.

Art. 19.

Personale delle officine.

Il personale delle officine, composto di personale di ruolo e di personale avventizio, disimpegna il servizio occorrente sotto gli ordini del capo dell'officina o di chi per esso.

Detto personale si compone degli impiegati tecnici civili, di cui il più elevato in grado o il più anziano ha il titolo di capo-officina e del personale lavorante necessario pei bisogni dell'officina.

Al capo-officina è affidato l'incarico, sotto l'immediata dipendenza di un ufficiale dirigente, di guidare l'esecuzione dei lavori, di distribuirne le parti fra i vari operai, di invigilare perchè siano condotti con buone regole d'arte, nel modo più economico in armonia colle norme regolamentari.

Egli ha autorità su tutto il personale ascritto all'officina ed è responsabile dell'esatto adempimento degli ordini ricevuti, nonchè della regolarità del servizio e del mantenimento dell'ordine.

È particolarmente incaricato di sorvegliare l'istruzione dei fanalisti di nuova nomina destinati a seguire i corsi nell'officina.

È coadiuvato dagli altri capi tecnici nella guida dei lavori e nella sorveglianza dell'officina e da un impiegato d'ordine, pure ascritto all'officina, nella compilazione dei documenti contabili relativi ai conti della lavorazione e nella tenuta del ruolo del personale.

Per la custodia del materiale da sottoporsi a lavorazione, delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, è coadiuvato da un operaio scelto fra quelli d'illibata condotta, il quale è classificato magazziniere.

In caso di assenza giustificata o di legittimo impedimento, il capo dell'officina rimette in forma regolare il servizio al capo tecnico, capo operaio od operaio più anziano, il quale ne assume la responsabilità.

Al principio di ogni singolo esercizio finanziario, con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello della marina, sarà stabilito il numero massimo degli operai avventizi, indicando la relativa spesa.

Art. 20.

Operai in servizio fuori dell'officina.

Quando prestano servizio fuori dell'officina, gli operai dipendono dai comandi delle zone, nella giurisdizione dei quali trovansi i fari e le officine in cui sono destinati a lavorare temporaneamente.

In tali circostanze gli operai potranno venire, ove occorra, assistiti da operai avventizi eventualmente reclutati a cura degli anzidetti comandi di zona.

Art. 21.

Personale delle officine di produzione di gas.

Il personale addetto alle officine di pronuzione di gas, oltre che al funzionamento delle officine, accudisce al caricamento, alla custodia ed alla manutenzione delle boe, serbatoi, galleggianti ed attrezzi di ogni genere, temporaneamente o definitivamente destinati al servizio delle officine.

Gli operai addetti alla condotta dei macchinari debbono possedere il prescritto certificato di abilitazione.

TITOLO III.

Disposizioni generali diverse

—

Art. 22.

Istruzioni di servizio.

Istruzioni speciali stabiliscono le norme di massima da osservarsi dal personale nei vari servizi d'illuminazione, pulizia, conservazione e custodia dei segnalamenti, condotta degli apparati acustici a vapore ed a gas, officine da gas, boe e mede luminose; nonchè nelle osservazioni meteorologiche ed in ogni altro particolare oggetto di servizio.

Art. 23.

Rapporto mensile dei reggenti.

Ogni reggente alla fine di ogni mese è tenuto a spedire al comando della zona da cui dipende il rapporto mensile (modello 1).

A seconda dei casi, i comandi di zona provvedono direttamente alle richieste e alle proposte risultanti dai rapporti, o ne riferiscono al Ministero.

Per gli acquisti di materiale proposti nel rapporto, i comandi di zona si atterranno alle disposizioni della parte III del presente regolamento.

Art. 24.

Rapporto mensile dei capi zona.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese i comandi di zona rimettono al Ministero un rapporto mensile sul servizio dei fari e segnalamenti marittimi alla loro dipendenza (modello 2).

Art. 25.

Rapporto mensile dell'ufficio tecnico dei fari.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'ufficio tecnico dei fari rimette al Ministero un rapporto mensile dei lavori eseguiti dalla officina (modello 3).

Art. 26.

Elenchi mensili del personale.

Nei primi cinque giorni di ogni mese sarà inviato al Ministero, dai comandi di zona, un elenco nominativo, in doppio, di tutto il personale fanalista, di ruolo ed avventizio, dipendente, raggruppato per ogni faro o fanale in cui presta servizio, nonchè un elenco del personale destinato ai fanali portuari, di quello destinato alle officine di produzione del gas e del personale militare destinato presso ciascun comando. Ad ogni elenco sarà unita anche la relativa situazione graduale numerica.

Un elenco del personale dipendente dall'ufficio tecnico dei fari sarà pure inviato in detta epoca dall'ufficio stesso al Ministero.

Art. 27.

Movimenti dei fanalisti.

Tanto i traslochi del personale fanalista quanto i loro trasferimenti temporanei sono ordinati dal Ministero, di sua iniziativa, o in seguito a proposta dei comandi di zona.

Tuttavia i cambiamenti entro la circoscrizione di una zona possono essere ordinati dai competenti comandi di zona qualora avvengano in seguito a domanda dei fanalisti interessati.

I comandi di zona comunicano subito al Ministero la data con cui i fanalisti di ruolo trasferiti assumono servizio nella località loro assegnata.

Art. 28.

Rifiuto di raggiungere la nuova destinazione.

I fanalisti i quali, senza motivi che siano ritenuti giustificati dall'Amministrazione, non raggiungono nel termine prefisso la destinazione loro assegnata sono considerati dimissionari.

Art. 29.

Assenze di fanalisti dal faro.

Il fanalista che alloggia nel faro, o che vi deve pernottare per

ragione di servizio, non può rimanerne assente durante la notte. Per assentarsi durante il giorno deve preventivamente ottenerne licenza dal reggente e deve far conoscere la durata della sua assenza.

Nei giorni festivi l'assenza può estendersi da un'ora dopo il sorgere del sole ad un'ora prima del tramonto, purchè resti almeno un fanalista di guardia al faro.

Art. 30.

Congedi ai fanalisti.

I fanalisti possono aver congedi che non eccedano cumulativamente la durata di 30 giorni in un anno.

Fino a 15 giorni i congedi sono concessi dai comandi di zona, in armonia con le esigenze di servizio. Per un tempo superiore sono concessi dai comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione le zone sono comprese.

Il Ministero, in casi eccezionali, può accordare congedi di durata maggiori ai 30 giorni, ma in modo che l'assenza non superi 60 giorni nel periodo di un anno.

Durante il congedo il servizio è disimpegnato dai fanalisti presenti, quando al faro ne siano destinati più di due; altrimenti il comando della zona provvede a supplire il fanalista assente, informando preventivamente il Ministero, nel caso fosse necessario provvedere all'uopo coll'assunzione di un avventizio giornaliero.

Art. 31.

Accesso ai fari.

Gli ufficiali della R. marina e delle capitanerie di porto hanno libero accesso ai fari purchè siano debitamente riconosciuti. Vi hanno libero accesso altresì gli ufficiali del R. esercito in divisa, purchè siano muniti di documenti comprovanti la loro identità, o siano in altro modo riconosciuti. Tutte le altre persone, per accedere nell'interno dei fari, devono essere munite di regolare permesso rilasciato dal comando di zona.

Art. 32.

Divieto di alloggio nei fari.

È vietato ai fanalisti di dare alloggio nei locali del faro, anche temporaneamente, a persone estranee al servizio, salvo il caso in cui ciò sia consigliato da ragioni di umanità.

Gli operai dell'ufficio tecnico dei fari e quelli del genio militare per la marina devono presentare un'autorizzazione scritta del comando di zona per essere alloggiati.

È parimente vietato ai fanalisti di tenere degli animali nei locali del faro senza speciale autorizzazione del comando di zona.

Art. 33.

Divieto di esercitare industrie.

I fanalisti non possono esercitare alcuna industria o professione, ancorchè compatibile col servizio cui sono adibiti.

Art. 34.

Soccorsi ai naufraghi.

I fanalisti devono prestare tutti i possibili soccorsi ai naufraghi, ed offrire loro asilo, procurando però che non rimanga interrotta la sorveglianza del faro o non ne sia menomamente compromessa l'illuminazione.

Art. 35.

Assistenza, visite mediche e sussidi.

I fanalisti che avessero urgente bisogno di consigli, soccorsi od altro, possono rivolgersi alle autorità militari o portuarie vicine che saranno state loro indicate dai rispettivi comandi di zona.

Ai fanalisti destinati ai fari o segnalamenti, cui è assegnata una indennità d'isolamento, è concesso, se colpiti da malattia, un congruo sussidio per le spese sostenute per la cura medica, purchè queste siano debitamente controllate ed approvate dal competente comando di zona. Agli altri fanalisti colpiti da malattia, può essere concesso un sussidio, quale compenso di tutte o di parte delle spese sostenute nella cura, purchè queste siano debitamente controllate ed approvate dal competente comando di zona.

Ai fanalisti destinati presso fari cui è assegnata una indennità di malaria, oltre alla somministrazione gratuita del chinino, secondo le leggi vigenti, è concesso, se colpiti da malattie dipendenti da cause malariche, un sussidio quale compenso per le spese sostenute per la cura medica, con l'osservanza delle modalità di cui sopra.

Art. 36.

Cassetta di medicinali di pronto soccorso — Biblioteca.

I fari o segnalamenti marittimi cui è assegnata una indennità di isolamento, devono essere corredati:

a) di una cassetta di medicinali di pronto soccorso, da servire per uso dei fanalisti e pei soccorsi che questi sono tenuti a prestare a termini dell'art. 34;

b) di una piccola biblioteca, costituita da libri di lettura morale ed istruttiva, della cui conservazione e custodia è responsabile il reggente.

Dopo un congruo periodo di tempo, a cura del comando della zona competente, si provvede allo scambio di tali piccole biblioteche fra i varî fari che ne sono provvisti.

Art. 37.

Camere di veglia e d'ispezione.

Le camere di veglia e le camere d'ispezione esistenti presso qualche faro sono provvedute di un arredamento limitato al puro necessario e determinato dal Ministero.

Tale arredamento è dato in consegna al reggente, il quale deve curare che le camere siano mantenute in perfetto ordine.

Art. 38.

Matricole e libretto personale dei fanalisti.

Le matricole del personale fanalista sono tenute presso il Ministero della marina (servizio dei personali civili e degli affari generali) in un unico esemplare.

A cura del Ministero, ciascun fanalista sarà provveduto di un libretto personale, nel quale, per cura dei comandi di zona, sarà presa nota delle promozioni, dei cambi di destinazione, dei servizi straordinari, delle gratificazioni, degli encomi e delle punizioni.

Art. 39.

Berretto per i fanalisti.

I fanalisti debbono portare, quando sono presenti al faro od in servizio ai fanali, un berretto, della forma che sarà stabilita, del quale debbono provvedersi a proprie spese.

TITOLO IV.

Sorveglianza

Art. 40.

Ispezioni periodiche ai fari.

I comandanti di zona devono esercitare una efficace sorveglianza per assicurarsi che il personale fanalista dipendente adempia scrupolosamente ai propri doveri.

Detti ufficiali sono tenuti perciò a fare frequenti ispezioni ai fari e segnalamenti marittimi della loro zona, in modo che ogni faro o segnalamento marittimo sia visitato almeno una volta ogni semestre senza preavviso, sia di giorno che di notte.

Tali ispezioni potranno essere fatte anche dagli ufficiali semaforisti addetti alle zone.

Art. 41.

Ispezioni straordinarie.

Gli ufficiali dipendenti dai comandi in capo dipartimentali o comandi militari marittimi, quelli delle capitanerie ed uffici di porto, ed eccezionalmente i capi-posto effettivi dei semafori in attività, possono essere incaricati di eseguire delle ispezioni straordinarie.

In tali casi essi sono muniti dal comando di zona di speciali istruzioni, indicanti i punti sui quali deve portarsi l'indagine dell'ispettore.

Ad ispezione finita viene rimessa al comando di zona la relazione scritta sul risultato dell'ispezione compiuta.

Art. 42.

Doveri dell'ispettore.

Nelle ispezioni l'ufficiale ispettore esamina con cura lo stato di manutenzione e di funzionamento degli apparecchi, delle lanterne, dei loro accessori e degli apparecchi di riserva; le condizioni e le qualità delle varie provviste; controlla esattamente le rimanenze del combustibile confrontandole con quelle risultanti dal registro di conto corrente (modello 8); verifica le bollature o timbrature di cui all'articolo 111; riconosce lo stato in cui si trovano le varie parti degli edifici ed ogni loro dipendenza; si accerta del modo col quale i fanalisti disimpegnano i loro doveri; raccoglie le domande ed i reclami del personale; dà le disposizioni necessarie perchè il servizio proceda, in ogni sua parte, con regolarità ed esattezza.

Art. 43.

Registro d'ispezione.

L'ufficiale ispettore scrive sommariamente, nell'apposito registro esistente presso ciascun faro, il risultato delle visite, nonchè gli ordini e le disposizioni date, affinchè i fanalisti vi si possano esattamente uniformare.

Tale registro è conservato in ciascun faro dal fanalista reggente o da chi ne fa le veci.

Art. 44.

Irregolarità riscontrate nelle ispezioni.

L'ufficiale ispettore dà immediatamente avviso telegrafico all'Istituto idrografico delle irregolarità riscontrate che possano interessare la navigazione.

I comandi di zona, in conseguenza dei risultati delle ispezioni, provvedono a rimuovere al più presto le cause degli inconvenienti rilevati, o provocano gli ordini necessari al riguardo.

Art. 45.

Rapporti semestrali delle ispezioni.

I comandi di zona rimettono al Ministero alla fine dei mesi di giugno e dicembre il riassunto delle ispezioni eseguite nel semestre (modello 4).

Le novità rilevanti e le gravi irregolarità, nonchè le considerazioni e le proposte sull'andamento e sul miglioramento del servizio che dalle ispezioni possono derivare, formano tuttavia oggetto di speciali rapporti da parte dei comandi di zona.

Art. 46.

Visite notturne.

Le autorità militari marittime, per mezzo di ufficiali da loro delegati, le autorità portuarie per mezzo di funzionari di carriera, ed i sott'ufficiali capi-posto effettivi di semafori in attività, sono autorizzati, senza speciali istruzioni, ad eseguire ai fari e segnalamenti visite notturne, intese a controllare il funzionamento degli apparati illuminanti, il numero dei lucignoli accesi e la regolarità dell'andamento del servizio di guardia.

Del risultato di tali visite è rimesso rapporto scritto al comando della zona.

Art. 47.

Vigilanza esterna.

Le autorità militari marittime, le capitanerie di porto, i semafori in attività e le stazioni semaforiche chiuse all'esercizio con consegnatario militare, nonchè il personale stesso dei fari, sono incaricati di esercitare la vigilanza esterna della luce dei fari e segnalamenti situati nelle vicinanze della loro sede.

Con apposita tabella pubblicata dal Ministero, è indicata, per ogni segnalamento, l'autorità preposta alla sua vigilanza esterna.

La vigilanza della luce non deve limitarsi soltanto a precisare l'ora dell'accensione e quella dello spegnimento dei fari e segnalamenti marittimi, ma bensì estendersi al controllo delle loro caratteristiche, indicate nell'elenco dei fari.

Tutte le autorità predette comunicano alla fine di ogni mese al comando di zona, nella cui circoscrizione si trovano i segnalamenti vigilati, i risultati delle loro osservazioni.

Nella predetta tabella sono anche indicate le persone incaricate del controllo continuo della posizione delle boe.

Art. 48.

Controllo da parte delle Regie navi e siluranti.

Le Regie navi e siluranti, che nelle acque dello Stato traversano il settore di un faro o segnalamento, devono inviare al Ministero (Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo) il rapporto sul funzionamento del faro o segnalamento (modello 5).

Tale rapporto è inviato alla fine di ogni traversata, senza alcun foglio di accompagnamento.

Art. 49.

Verifica dei segnalamenti marittimi galleggianti.

I comandanti di zona debbono verificare, con periodiche visite, la posizione dei segnalamenti marittimi galleggianti, e nel caso essa sia cambiata in modo da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione, debbono sollecitamente provvedere a che il segnalamento sia ricollocato nella sua esatta posizione.

Art. 50.

Informazioni d'urgenza.

I fanalisti reggenti telegrafano d'urgenza all'Istituto idrografico le notizie riguardanti le interruzioni di servizio, le variazioni nelle caratteristiche dei fari e fanali, la distruzione di mede e lo spostamento e l'asportamento di boe.

Con altro telegramma ordinario comunicano le stesse notizie al comando di zona da cui dipendono, aggiungendo nel telegramma le parole «Istituto informato», se ciò è già stato fatto, e indicando l'entità dell'avaria e la necessità o meno dell'invio di operai per ripararla.

Per trasmettere queste informazioni di urgenza, i reggenti si valgono dei mezzi più prossimi e più rapidi (semafori, uffici telegrafici, autorità portuarie, ecc.) che saranno stati loro indicati dai rispettivi comandi di zona.

PARTE II.

Personale

TITOLO I.

Ammissione all'impiego

Art. 51.

Concorso per fanalista di 3ª classe.

Per ottenere la nomina a fanalista di 3ª classe, è necessario che l'aspirante soddisfi alle condizioni seguenti:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati a cittadini dello Stato coloro che appartengono ad altre regioni italiane, quand'anche essi manchino della naturalità;

b) aver compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 32 anni;

c) aver prestato servizio nel corpo R. equipaggi o nel corpo della R. guardia di finanza (ramo mare) per un periodo non inferiore alla ferma normale;

d) aver sempre tenuto regolare condotta;

e) aver attitudine fisica al servizio di fanalista;

f) aver superato l'esame di concorso.

Trattandosi di reclutamento di fanalisti per segnalamenti muniti di apparecchi azionati da motore a vapore o a gas, il Ministero potrà inoltre subordinare l'ammissione al concorso alla condizione che l'aspirante provi, mediante apposito certificato, di aver ottenuto l'abilitazione a condurre macchine.

Art. 52.

Pubblicazione del concorso.

Il decreto che indice il concorso indica i posti da conferirsi.

Tale decreto fissa il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti che le debbono corredare, termine che non può essere inferiore a 40 giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 53.

Documenti richiesti per poter prender parte al concorso.

Il requisito della regolare condotta è accertato dal Ministero con i mezzi di cui dispone. Il candidato è tenuto a presentare il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario ed il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove egli ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato. Entrambi i certificati debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

Il Ministero può, con provvedimento definitivo ed insindacabile, escludere dal concorso gli aspiranti che ritenga non meritevoli di parteciparvi.

Art. 54.

Visita medica.

Il candidato deve provare, con certificato medico debitamente legalizzato, di avere l'attitudine fisica all'impiego. Il Ministero lo farà poi sottoporre, prima di ammetterlo all'esame, a visita medica militare per meglio accertare la sua idoneità.

Art. 55.

Militari del corpo R. equipaggi che prendono parte al concorso.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio nel corpo R. equipaggi, basterà allegare alla domanda di ammissione al concorso l'estratto matricolare.

Art. 56.

Materie d'esami.

L'esame è soltanto scritto ed ha luogo presso le sedi designate dal Ministero.

Le prove si svolgono sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto, da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali, con decimali).

Art. 57.

Commissione esaminatrice.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal ministro della marina e composta di un ufficiale superiore di vascello, presidente; di un primo segretario e di un segretario della Amministrazione centrale della marina, membri; quest'ultimo con le funzioni di segretario.

Art. 58.

Temi e sede degli esami.

La Commissione formula il tema da svolgersi dai candidati per ognuna delle materie indicate nell'art. 56.

Ciascun tema è chiuso in buste suggellate, portanti le firme dei componenti la Commissione, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui debbono essere aperte.

La sede degli esami è stabilita dal Ministero nel bando di concorso.

Art. 59.

Modalità degli esami.

Ciascuna prova di esame dovrà svolgersi entro tre ore consecutive.

Allorquando tali prove hanno luogo presso un comando di zona, esse si svolgeranno sotto la sorveglianza del comandante la zona, d'un ufficiale semaforista e di un sottufficiale addetto alla zona.

Per la procedura degli esami, nella parte non considerata nel presente regolamento, si osserveranno le norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 4 novembre 1908, n. 756.

Art. 60.

Graduatoria dei candidati e precedenza.

Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro d'esame dei candidati al concorso, ciascun commissario dispone di 10 punti.

Non sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato meno di 18 punti in ciascuna prova.

La classificazione degli idonei è fatta dalla Commissione secondo il numero complessivo dei punti ottenuti da ciascuno.

A parità di punti ha la precedenza quegli che sia abilitato a condurre macchine a vapore od a scoppio.

In mancanza di tale titolo, sempre a parità di punti, ha la precedenza chi ha prestato servizio militare per più lungo tempo.

Sono compresi nella graduatoria i candidati che abbiano riportato almeno 18 punti in ciascuna prova d'esame.

Art. 61.

Approvazione della graduatoria.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso, in conformità delle norme stabilite dall'art. 10 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 62.

Nomina a fanalista di 3ª classe.

La nomina a fanalista di 3ª classe ha luogo con decreto Ministeriale.

Essa non è definitiva, ma subordinata al buon esito di un corso d'istruzione pratica da seguirsi presso l'ufficio tecnico dei fari, per la durata variabile da tre a sei mesi, a seconda dell'abilità e dell'attitudine del fanalista.

Quando al finire del corso i fanalisti di nuova nomina diano

prova di aver ricavato il dovuto profitto dalle istruzioni ricevute, viene loro rilasciato dal capo dell'ufficio uno speciale certificato di doneità.

Art. 63.

Radiazione dal ruolo.

I fanalisti di 3ª classe, i quali, al termine del corso pratico, non conseguono il certificato di idoneità di cui all'articolo precedente, sono, con decreto del ministro della marina, radiati dal ruolo.

La ripetizione del corso non è ammessa.

Art. 64.

Ammissione di operai.

Gli operai addetti all'officina della direzione dei fari, alle officine di produzione o compressione del gas, ed ai segnalamenti ove funzionano apparati acustici da nebbia, azionati da motori a vapore o a gas, sono assunti in servizio con le norme che regolano l'ammissione degli operai dei Regi arsenali marittimi, specificate nel regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori.

TITOLO II.
Indennità varie

Art. 65.

Indennità varie.

Oltre allo stipendio ed agli eventuali aumenti sessennali stabiliti per legge, spetta ai fanalisti:

a) un'indennità di alloggio commisurata alle esigenze locali, quando non sia possibile di far abitare il fanalista e la famiglia nel faro e fabbricati annessi o vicini.

Si comprendono nella famiglia unicamente la moglie, i figli e figliastri ed i parenti immediati di cui il fanalista abbia il carico a tenore di legge;

b) un'indennità d'isolamento per le destinazioni a fari o segnalamenti galleggianti o situati sopra isolette prive di abitato, oppure in altra posizione disagiata e lontana da centri ove sia possibile di fare provviste;

c) un'indennità di malaria per le località malariche, o altrimenti malsane;

d) un'indennità di barca, quando il faro richieda, a cagione della sua posizione, un servizio di barca pel traffico colla terraferma o col centro abitato più vicino, e sempre quando non sia stato provvisto un battello a cura dell'Amministrazione;

e) un'indennità per maggiori e speciali servizi quando, oltre al servizio della lanterna, il fanalista sia incaricato della manutenzione e del funzionamento di altri fanali, dell'osservazione di segnali di soccorso, ecc.;

f) un'indennità per la provvista di acqua potabile, quando questa si debba attingere ad oltre due chilometri di distanza e non debba essere fornita da alcuna impresa per conto dell'Amministrazione.

Inoltre al fanalista reggente, od al fanalista che per più di un mese ne faccia le veci, spettano:

1° un'indennità di responsabilità;

2° un'indennità per lavatura dei pannilini necessari alla pulizia del faro.

Mediante tabella da approvarsi con decreto Ministeriale, si determineranno i fari e i segnalamenti marittimi ai quali sono annesse le indennità di cui ai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), con R. decreto su proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, sarà determinata la misura tanto delle predette indennità quanto di quelle di cui ai comma *1*) e *2*).

Art. 66.

Mobilia per l'alloggio dei fanalisti.

Ai fanalisti che hanno alloggio nei fari o nei fabbricati annessi è fornita della mobilia per uso esclusivo del fanalista, consistente in un letto di ferro corredato di saccone, materasso, capezzale e cuscino, ma senza biancheria e senza coperte, nonchè quattro sedie comuni, un armadio ed un tavolino. Tale mobilia deve essere dai fanalisti riconsegnata in buono stato a chi li sostituisce nel posto.

Art. 67.

Indennità di riscaldamento.

Ad ogni faro o fanale che possegga camere di veglia o apparecchi illuminati a combustibile liquido, è corrisposta dal novembre al marzo inclusivamente, per il riscaldamento della camera di veglia e per il disgelo del combustibile, una razione giornaliera di 3 chilogrammi di carbonella per i fari e fanali delle zone di Messina, Trapani, Taranto e Napoli; di 4 chilogrammi per quelli delle zone di Livorno e Maddalena; di 5 chilogrammi per quelli delle zone di Spezia e Venezia.

Art. 68.

Indennità ai fanalisti muniti di brevetto.

Ai fanalisti che, possedendo il certificato di cui al precedente art. 51, prestano servizio come conduttori di macchine nei fari elettrici, nei fari ove funzionano regolarmente degli apparati acustici a vapore o a gas e nelle officine di produzione di gas, oltre allo stipendio ed a quelle fra le indennità di cui agli articoli precedenti alle quali avessero diritto, verrà corrisposto, per gli speciali incarichi sopraindicati, un assegno fisso annuo che, volta per volta, viene determinato a cura del Ministero, di concerto con quello del tesoro, mediante decreto Reale, su proposta del competente comando di zona o della direzione dei fari e segnalamenti marittimi.

A quei fanalisti che, pure possedendo tale certificato, dovessero, per mancanza di posti nei fari speciali e nella officina da gas, essere adibiti al servizio dei fari ordinari, viene corrisposta una indennità annua di L. 120.

Una indennità annua, da determinarsi colle modalità precedenti, verrà pure corrisposta a quei fanalisti in genere che, pur non possedendo il certificato di cui sopra, prestano servizio nei fari con apparecchi acustici a vapore o a gas, o nelle officine da gas in assistenza ai fanalisti conduttori di macchine, e, per tutta la durata del corso, a quei fanalisti che seguono il corso d'istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari.

Art. 69.

Indennità al personale militare e delle capitanerie.

Al personale del corpo R. equipaggi cui sia affidato il servizio del segnalamento o quello dei fanali portuari spetterà il compenso giornaliero all'uopo stabilito dall'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi approvato con R. decreto 9 giugno 1907, n. 364.

Al personale dipendente dalle capitanerie di porto sarà assegnato un compenso mensile, da stabilirsi con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 65.

Art. 70.

Indennità di viaggio, missione, trasferta, ecc.

I fanalisti, nei casi di trasferimento o missione, hanno diritto agli assegni stabiliti per gli agenti civili subalterni della R. marina.

Essi godono nei viaggi sulle ferrovie o sui piroscafi delle linee sovvenzionate le facilitazioni stabilite per gli agenti stessi.

Art. 71.

Operai addetti al servizio dei fari e segnalamenti.

Agli operai di ruolo addetti al servizio dei fari o segnalamenti marittimi sono applicabili le disposizioni in vigore per le maestranze

dei Regi arsenali in quanto non siano modificate dal presente regolamento.

Il ruolo organico, comprendente la ripartizione per categorie e mercedi, è stabilito da apposita tabella, approvata con decreto Reale.

TITOLO III.

Avanzamenti, premi e punizioni

Art. 72.

Avanzamento dei fanalisti.

Le promozioni nel personale dei fanalisti si conferiscono:

a) nel passaggio di classe, per anzianità;

b) nel passaggio da fanalista di 1ª classe a capo fanalista, un terzo per merito e due terzi per anzianità.

L'anzianità non dà diritto a promozioni se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 73.

Promozioni.

Le promozioni sono fatte con decreto del ministro della marina previo il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Nel Consiglio interviene, con voto, anche l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Nel procedere alla designazione per le promozioni, il Consiglio di amministrazione esamina le note informative, le carte personali, i rapporti speciali e tutti quei documenti che possono offrire elementi di giudizio sui fanalisti.

Il Consiglio di amministrazione delibera in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 74.

Encomi e premi.

Ai fanalisti che si distinguono per zelo, puntualità ed intelligenza nell'adempimento dei propri doveri possono essere accordati dal Ministero, su proposta del competente comando di zona, encomi o premi in danaro, di cui è tenuta nota negli specchi caratteristici e nei libretti matricolari.

Gli encomi riferentisi alle azioni di soccorso di cui all'art. 34 vengono segnalati nel foglio d'ordini Ministeriale.

Art. 75.

Punizioni disciplinari.

Le punizioni disciplinari applicabili al personale fanalista sono:

1° — la censura;

2° — la consegna al faro;

3° — la sospensione dallo stipendio;

4° — la sospensione dal grado e dallo stipendio;

5° — la revocazione;

6° — la destituzione.

Le tre ultime debbono essere inflitte con decreti Ministeriali motivati, previo parere del Consiglio di disciplina del Ministero, del quale farà parte, con voto, il capo dell'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo.

Di tutte le punizioni è presa nota nella matricola del punito.

Art. 76.

Censura.

La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta per punire le mancanze seguenti:

a) il giuoco nell'interno dello stabilimento;

b) l'ubbriachezza non abituale, che non produca disordini;

c) i dissidi fra colleghi, che non apportino irregolarità o danno al servizio.

Essa è data per iscritto dal reggente del faro, udite le giustificazioni del punito, che ha diritto di porle in iscritto per essere allegate alla nota informativa dell'anno.

Contro la censura, inflitta d'iniziativa del reggente del faro, è ammesso il ricorso in via gerarchica al comando di zona; che decide definitivamente.

Ai reggenti, la censura è inflitta dal comando di zona; contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero in via gerarchica entro 15 giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 77.

Consegna al faro.

La consegna al faro consiste nel divieto al punito di uscire dallo stabilimento per qualsiasi motivo. Può durare da 2 a 30 giorni e viene inflitta per i motivi seguenti:

a) la recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente o una maggiore gravità nelle cause in esso indicate;

b) la negligenza o lievi mancanze di servizio che non siano causa d'irregolarità o danni al servizio stesso;

c) l'assenza dallo stabilimento non giustificata;

d) il contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti e la disobbodienza semplice;

e) la condotta irregolare.

Essa è sempre data con ordine scritto, udite le giustificazioni del punito, che ha diritto di porle in iscritto per essere allegate alla nota informativa dell'anno.

La consegna al faro da 2 a 10 giorni è inflitta dal reggente. Se data d'iniziativa di questo, è ammesso il ricorso in via gerarchica al comando di zona, che decide definitivamente.

La consegna al faro da 11 a 30 giorni è inflitta dal comando di zona.

Art. 78.

Sospensione dallo stipendio.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese; non esonera il fanalista dal servizio, non produce perdita di anzianità, nè perdita del diritto all'alloggio nel faro ed alle altre indennità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente o per maggiore gravità delle cause in esso indicate;

b) per mancanze di qualsiasi genere che portino irregolarità o danni al servizio, di non grave entità;

c) per l'esercizio di qualsiasi commercio, professione o industria;

d) per abbandono del servizio;

e) per lieve insubordinazione;

f) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dallo stipendio è inflitta con decreto del Ministro della marina.

Contro di essa è ammesso il ricorso in via gerarchica entro 15 giorni dalla notifica del relativo decreto. Sul ricorso viene deciso dopo udito il Consiglio di disciplina.

Art. 79.

Sospensione dal grado e dallo stipendio, revocazione e destituzione.

La sospensione dal grado e dallo stipendio, la revocazione e la destituzione sono inflitte nei casi e con le modalità previste dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dal regolamento generale per la sua applicazione.

Art. 80.

Provvedimenti di urgenza in attesa della punizione.

Nei casi gravi, per i quali sia urgente di provvedere, il comando di zona, in attesa delle determinazioni superiori, può sospendere dalle loro funzioni i fanalisti, e, se si tratta dei reggenti, può anche ingiungere loro di fare il servizio di fanalisti.

Art. 81.

Specchi caratteristici.

Le note informative sono compilate ogni anno o quando il fanalista sia trasferito da una zona ad un'altra, se il trasferimento avvenga 4 mesi dopo la compilazione dell'ultima nota informativa.

Sono compilate su appositi moduli, approvati dal Ministero, in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso il comando di zona; gli altri due sono inviati al Ministero (Servizio del personali civili e degli affari generali ed Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo).

Art. 82.

Estensione ai fanalisti delle norme sullo stato giuridico degli impiegati.

Al personale dei fanalisti, in quanto non sia stato provveduto col presente regolamento, sono estese le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e nel regolamento generale per la sua applicazione, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

TITOLO IV.

Fanalisti avventizi

Art. 83.

Ammissione di fanalisti avventizi.

In caso di urgenza, i comandi di zona fari proporranno al Ministero di sostituire i fanalisti mancanti per qualsiasi ragione, con persone avventizie, scelte possibilmente sul luogo, e che diano affidamento di buon disimpegno delle mansioni che debbono temporaneamente compiere.

A tale scopo, al principio di ogni esercizio finanziario, con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, di concerto col ministro della marina, sarà stabilito il numero massimo dei fanalisti avventizi, indicando la relativa spesa.

Art. 84.

Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.

Il personale avventizio, da assumersi in via transitoria, a seconda delle esigenze del servizio, deve essere assicurato, a cura dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro a tenore delle vigenti leggi.

Nei relativi contratti, da approvarsi dal Ministero, sono volta per volta chiaramente determinati i reciproci impegni in dipendenza dell'assunzione al lavoro.

Art. 85.

Durata massima del servizio degli avventizi.

La durata massima di servizio degli avventizi non potrà eccedere un anno. Scaduto l'anno essi saranno licenziati. Potranno all'occorrenza essere anche riassunti, ma non prima che sia trascorso un mese dal loro licenziamento.

Essi possono essere licenziati in qualsiasi epoca, con un preavviso massimo di quindici giorni, senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 86.

Doveri dei fanalisti avventizi.

I fanalisti avventizi sono sottoposti alle punizioni disciplinari, in quanto siano loro applicabili, stabilite per i fanalisti di ruolo, e sono tenuti all'osservanza delle norme generali e speciali di servizio fissate dal presente regolamento e dalle istruzioni particolari.

Art. 87.

Mercede giornaliera dei fanalisti avventizi.

I comandi di zona fari, nel proporre al Ministero l'assunzione in servizio di ogni fanalista avventizio, proporranno anche la mercede giornaliera, la quale deve essere stabilita in relazione al servizio da disimpegnare ed ai salari in uso nelle località.

Art. 88.

Restrizioni di vantaggi per i fanalisti avventizi.

Al personale avventizio non spettano nè i vantaggi accordati ai fanalisti di ruolo, nè le indennità per questi previste, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute quando assumono servizio e quando ne cessano.

Art. 89.

Registro del personale avventizio.

Presso ogni comando di zona è tenuto un registro, in cui devono essere annotati gli avventizi assunti in servizio, il faro o fanale a cui essi furono adibiti, i fanalisti che sostituirono, l'autorizzazione ministeriale, la mercede convenuta, la durata del servizio prestato, l'importo e la data del pagamento.

Art. 90.

Prospetto trimestrale delle variazioni del personale avventizio.

Oltre all'elenco mensile indicato dall'art. 26 del presente regolamento, alla fine di ogni trimestre i comandi di zona trasmettono al Ministero un prospetto di tutte le variazioni occorse al personale avventizio durante il trimestre.

In esso sono indicate la data di assunzione in servizio, quella di cessazione, la mercede pattuita e la somma complessiva corrisposta.

PARTE III.

Materiale

TITOLO I.

Disposizioni comuni al servizio del materiale presso l'ufficio tecnico e presso le zone ed i fari

Art. 91.

Modo di provvedere agli acquisti.

Ogni qual volta la spesa non superi le L. 6000, all'acquisto del materiale occorrente pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo, alla costruzione e riparazione degli apparecchi di segnalamento, nonchè agli appalti di lavori riguardanti il servizio stesso, provvedono l'ufficio tecnico dei fari od i comandi di zona, mediante contratti da stipularsi colle modalità prescritte dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, oppure ad economia, colle norme appresso indicate.

Potrà sempre il Ministero, trattandosi di speciali forniture, avocare a sè le pratiche di acquisto.

Per gli acquisti e per i lavori, la cui spesa supera le lire 6000, dispone direttamente il Ministero, con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 92.

Minute spese.

Per provvedere alle minute spese ed all'acquisto di materiali in piccola quantità occorrenti al funzionamento delle officine, l'ufficio tecnico ed i comandi di zona non hanno bisogno di autorizzazione ministeriale, purchè la relativa spesa non superi le L. 200; essi però non possono, in ogni trimestre, eccedere la somma all'uopo assegnata dal Ministero.

Art. 93.

Acquisto di materiali e appalti di lavori fino a L. 6000.

Per provvedere agli acquisti di materiali ed appalti di lavori da L. 200 fino a L. 6000, l'ufficio tecnico ed i comandi di zona devono ottenerne l'autorizzazione ministeriale.

A tali acquisti od appalti è, di regola, provveduto mediante gare private, con le norme indicate nell' art. 4 del regolamento per i servizi ad economia delle direzioni dei lavori dei RR. arsenali, approvato con R. decreto 28 maggio 1908 e modificato con successivi RR. decreti 13 luglio 1911, n. 817, e 5 agosto 1912, n. 938.

Può tuttavia, per speciali ragioni di convenienza, autorizzarsi dal Ministero la trattativa privata. Nel procedimento delle gare e nella stipulazione dei contratti vengono osservate le disposizioni del numero XVII delle istruzioni provvisorie per l'applicazione della legge 30 giugno 1909, n. 365.

Gli atti relativi a tali acquisti od appalti sono inscritti a repertorio presso l'ufficio contratti dell'arsenale più vicino, o presso gli stessi comandi di zona fari, e possono essere resi esecutori dalle predette autorità o da chi ne fa le veci.

Art. 94.

Capitolati d'oneri.

I capitolati d'oneri per le forniture, o per gli appalti di lavori sono predisposti dall'ufficio tecnico o dai comandi di zona fari, e riveduti ed approvati dal ministro.

Nei casi in cui dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato è richiesto il parere del Consiglio di Stato, i capitolati sono prima sottoposti all'esame del Consiglio superiore di marina.

Art. 95.

Vigilanza sui lavori affidati all'industria privata.

L'ufficio tecnico ed i comandi di zona fari provvedono direttamente, o per mezzo di tecnici da essi delegati, alla vigilanza dei lavori affidati all'industria privata.

TITOLO II.

Disposizioni speciali al servizio del materiale presso l'ufficio tecnico

Art. 96.

Ricezione dei materiali.

I materiali da provvedersi all'ufficio tecnico sono introdotti dai fornitori nella Giunta di ricezione del R. arsenale e dati in consegna provvisoria all'economo della Giunta in attesa del collaudo.

Per il collaudo di tali materiali saranno aggregati alla Giunta due ufficiali dell'ufficio tecnico delegati dal capo dell'ufficio stesso.

Il procedimento delle operazioni di collaudo è analogo a quello stabilito per la Giunta di ricezione delle direzioni dei lavori; ed è del pari compilato in doppio originale processo verbale di accettazione o di rifiuto di robe (modello 6), un esemplare del quale è conservato dalla Giunta nei propri atti.

Gli impresari od i loro rappresentanti sono invitati in tempo perchè possano assistere alle operazioni della Giunta, e, nel caso che non si fossero presentati, la Giunta procederà alle proprie operazioni, ed essi non potranno reclamare contro le decisioni prese.

I registi dell'Amministrazione fanno fede della spedizione del suddetto invito e non potranno dall'assuntore farsi valere eccezioni di non recapito, di assenza o simili.

Il fornitore, in seguito a rifiuto di robe da lui presentate, può, facendone domanda all'ufficio tecnico entro due giorni dalla partecipazione dell'avvenuto rifiuto, ricorrere in appello alla Giunta superiore di ricezione stabilita dal regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori, della quale fa parte altresì il capo dell'ufficio tecnico.

Le decisioni della Giunta superiore sono definitive ed inappellabili, e contro di esse non sono ammessi ricorsi al Ministero; e, se anche presentati, non sospendono i termini stabiliti per la sostituzione ed estrazione dei materiali rifiutati.

Circa il corso dei verbali della Giunta, gli avvisi dei rifiuti ai fornitori e gli ordini di carico delle robe che il gestore del magazzino centrale deve introdurre, valgono le norme di cui ai numeri XIX, XX e XXI delle istruzioni provvisorie per l'applicazione della legge 30 giugno 1909, n. 365 (parte prima).

Art. 97.

Ricognizioni e collaudi di apparecchi.

La stessa Giunta di ricezione procede colle predette modalità alla ricognizione degli apparati, o parte di apparati, la cui accettazione definitiva sia subordinata al collaudo in opera.

Trattandosi di materiali consegnati direttamente ai comandi di zona, oppure sul luogo del montamento, i collaudi e le ricognizioni saranno eseguiti da speciali Commissioni nominate volta per volta.

I verbali di tali collaudi saranno parimenti compilati in doppio originale e rimessi all'ufficio tecnico dei fari.

Contro i rifiuti pronunciati da tali Commissioni, gli assuntori potranno sempre ricorrere al giudizio della Giunta superiore, composta secondo l'art. 96.

Art. 98.

Pagamenti del materiale provveduto all'ufficio tecnico dei fari.

Il pagamento del materiale provveduto all'ufficio tecnico dei fari è eseguito, in massima, con mandati diretti emessi dal Ministero sulle liquidazioni documentate che gli pervengono.

In caso di necessità, e quando non si debba provvedere mediante mandati diretti, il pagamento delle robe acquistate in economia viene fatto dalla Direzione di commissariato militare marittimo di Napoli, coi fondi avuti all'uopo in anticipazione, purchè l'importo della fornitura non superi le L. 4000.

Trattandosi di pagamenti da farsi all'estero, quando l'importo di essi superi le L. 1000, viene provveduto direttamente dal Ministero, al quale sono trasmessi i documenti giustificativi.

Art. 99.

Pagamenti rateali o di acconti negli appalti.

Negli appalti di lavori superiori alle lire 2000 può stabilirsi il pagamento rateale o di acconti; questi ultimi non devono mai, in alcun caso, oltrepassare i due terzi dell'importo del lavoro eseguito.

Tali acconti sono pagati in base a certificati constatanti lo stato di avanzamento dei lavori commessi.

I pagamenti di saldo debbono però, ad ogni modo, aver luogo dopo il collaudo definitivo, in base al relativo verbale.

Le eventuali penalità sono dedotte dai pagamenti di saldo, ove non sia stato diversamente stabilito nel contratto.

Art. 100.

Conto giudiziale del gestore del magazzino centrale.

Il gestore del magazzino centrale dei fari e segnalamenti marit-

timi presenta annualmente, o quando cessa dalla carica, il conto giudiziale secondo le norme stabilite dall'art. 655 del regolamento di contabilità generale; e tiene le proprie scritture in conformità delle disposizioni vigenti per gli altri magazzini dei Regi arsenali.

Art. 101.

Rapporti economici dell'ufficio tecnico colle direzioni dei lavori.

Nei rapporti economici colle direzioni dei lavori, l'ufficio tecnico è ammesso al trattamento consentito agli enti della R. marina estranei alle direzioni dei lavori.

Ogni reciproca eventuale somministrazione di materiale o esecuzione di lavoro porta di conseguenza l'obbligo di procedere al versamento in tesoreria ed alla reintegrazione del relativo importo, secondo le istruzioni vigenti in materia.

Art. 102.

Operazioni economiche del materiale ed esecuzione dei lavori.

Le operazioni economiche dei materiali nell'officina dell'ufficio tecnico si svolgono con le norme vigenti per le officine delle direzioni dei lavori.

Anche l'esecuzione dei lavori è disposta con l'osservanza delle regole in vigore negli arsenali.

Le officine di produzione di gas tengono il registro di carico e scarico di materiali (modello 8).

La produzione giornaliera di gas e la relativa distribuzione sono dimostrate nel registro apposito (modello 9) in base ai verbali di produzione (modello 10) e di consegna alle zone o ai fari (modello 11).

Alle zone, nei rapporti economici coll'ufficio tecnico dei fari, si applicano le norme stabilite per le navi e le difese marittime dal regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori.

I fari e segnalamenti sono considerati come dipendenza della rispettiva zona e a questa si rivolgono per ogni bisogno.

Art. 103.

Conteggio e corresponsione delle mercedi al personale lavorante.

Il contabile dell'officina dell'ufficio tecnico tiene il ruolo degli operai nel quale sono annotati giornalmente la presenza al lavoro ed eventualmente le ore di lavoro straordinarie eseguite.

L'ultimo giorno di ciascuna quindicina, si computano a giornata, separatamente pel lavoro ordinario e straordinario, le mercedi dovute a ciascun individuo pel tempo di presenza effettiva.

Si seguono nei conteggi del cottimo le norme in vigore pel personale operaio dei Regi arsenali.

Stabilito l'ammontare complessivo individuale e collettivo del ruolo, tenuto conto delle multe, delle ritenute eventuali per guasti, ecc., esso viene firmato dal contabile dell'officina e dal capo dell'ufficio, e quindi trasmesso all'economato della Direzione generale, il quale provvede pel pagamento colle stesse norme stabilite per le maestranze delle direzioni dei lavori.

TITOLO III.

Disposizioni speciali al servizio del materiale presso le zone ed i fari

CAPO I.

Lavori di costruzione e di riparazione

Art. 104.

Lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori di costruzione e riparazione degli edifici di fari e fanali ed opere accessorie, il cui importo sia preventivato per somma superiore alle L. 2000, sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 105.

Lavori di competenza dei comandi di zona.

I comandi di zona provvedono, cogli operai ed i mezzi a loro disposizione, od anche valendosi dell'opera dei fanalisti ed entro i limiti di spesa di cui alla prima parte dell'art. 92, oppure, oltrepassati tali limiti, previa autorizzazione ministeriale, alla esecuzione dei piccoli lavori di riparazione e manutenzione dei fari e segnalamenti marittimi e loro fabbricati.

Art. 106.

Lavori periodici per la manutenzione e rettifica dei segnalamenti marittimi.

I lavori per il rifornimento periodico delle boe luminose, quelli per la rimozione delle medesime, per la manutenzione o la rettifica della loro posizione, quelli per la manutenzione o il riattamento delle mede ed altri segnalamenti marittimi sono disposti dai comandi di zona ed eseguiti in massima coi mezzi della R. marina, col concorso, ove occorra, dei mezzi e della mano d'opera locale.

Ove non sia possibile utilizzare i mezzi della R. marina e si tratti di un importante lavoro, si ricorre ad impresari locali, colle norme stabilite per gli appalti.

Art. 107.

Lavori di competenza del genio militare.

Sono di competenza del genio militare i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione, che non conviene sieno effettuati a cura dei comandi di zona fari. Fra questi saranno sempre compresi i lavori che possono presentare pericolo per gli operai.

CAPO II.

Materiale presso i comandi di zona e presso i fari

Art. 108.

Rifornimento di materiali.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno i comandi di zona trasmettono al Ministero il fabbisogno dei materiali occorenti per il susseguente esercizio, compilato sulla base del consumo del semestre precedente, tenendo il debito conto delle innovazioni che fossero apportate agli apparati illuminanti.

Sulla base di tali fabbisogni, il Ministero determina quali forniture siano da assicurare mediante appalti generali interessanti tutte le zone e quali da ripartirsi in piccoli appalti riguardanti una sola zona od un gruppo di zone.

Compila poscia i capitolati d'appalto, provvede agli incanti ed impartisce le istruzioni alle zone per l'acquisto di quei materiali che esse possano provvedere direttamente per licitazione od a trattativa privata.

A seconda della convenienza potrà nelle condizioni di acquisto pattuirsi che la consegna dei materiali avvenga a periodi determinati presso i magazzini dei comandi di zona od anche direttamente ai singoli fari.

Art. 109.

Magazzini delle zone.

È stabilito presso ciascun comando di zona un magazzino per la conservazione del materiale di consumo da distribuirsi ai fari.

Normalmente la dotazione del magazzino è commisurata al bisogno di un anno pei materiali non soggetti a deperimento, e di sei mesi pei materiali deperibili.

Il magazzino è affidato ad un consegnatario responsabile. Egli

deve rendere conto giudiziale e tenere i registri di carico e scarico colle norme prescritte pei magazzini soggetti a riscontro effettivo.

Il consegnatario introduce i materiali mano a mano che vengano ricevuti, in base ad ordine di carico emesso dal capo zona, in corrispondenza dei singoli verbali di collaudo.

Cura la distribuzione e spedizione del materiale ai fari, accompagnandola col verbale di consegna (modello 11).

I fanalisti reggenti, controllata la quantità e qualità dei generi ricevuti, restituiscono il verbale quietanzato ed in base a questo il comando di zona emette l'ordine di scarico al consegnatario.

Nel caso di discrepanza, il ricevente riferisce subito al comandante di zona.

Delle singole spedizioni il consegnatario tiene nota in apposito registro, per giustificare provvisoriamente le differenze nel periodo che intercede fra la spedizione e l'emissione dell' ordine di scarico.

Art. 110.

Modo di provvedere ai pagamenti.

Nei casi di assoluta urgenza, quando trattisi di assicurare la regolarità e la continuità del servizio di illuminazione dei fari, i comandanti di zona debbono disporre direttamente, sotto la propria responsabilità, acquisti e lavori, salvo a riferirne subito al Ministero.

I comandi di zona non residenti presso le sedi dipartimentali o di comando militare marittimo, tengono il repertorio degli atti contrattuali, ed eseguono direttamente le mansioni affidate agli uffici contratti.

I comandi stessi eseguono coi fondi di anticipazione i pagamenti di materiali per un importo non superiore alle L. 1000, ed oltre tale somma chiedono al Ministero l'emissione di mandati diretti.

Il pagamento è disposto in base al conto di liquidazione, compilato dal comando di zona, debitamente corredato dalla copia dell'offerta, dalla fattura, dal verbale di collaudo e dalla dichiarazione di caricamento o di inscrizione ad inventario.

I comandi di zona stabiliti nelle sedi di dipartimento o di comando militare marittimo provvedono invece ai pagamenti con le norme prescritte per l'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo.

Art. 111.

Collaudo del materiale consegnato alle zone.

Il collaudo dei materiali di consumo consegnati dai fornitori presso i comandi di zona, è eseguito da apposita Commissione nominata dal comando stesso.

Alle operazioni di collaudo assiste il consegnatario del deposito.

Del collaudo è redatto il processo verbale (modello 12) che viene firmato dalla Commissione e dal consegnatario per ricevuta delle robe.

Il verbale, munito di marca da bollo a carico del fornitore, è rimesso al comando di zona che, in base ad esso, emette l'ordine di carico al magazzino.

L'appaltatore o il suo rappresentante sarà invitato ad assistere al collaudo a norma dell'art. 96.

Quando sia possibile, i generi collaudati sono marcati con un contrassegno indelebile a cura della Commissione collaudatrice.

Qualora i generi presentati al collaudo appariscano di qualità meno buona o non corrispondenti a quelli richiesti, è compilato verbale di rifiuto.

È data immediata comunicazione del rifiuto al fornitore per gli effetti della decorrenza del termine per la sostituzione del materiale quando alle operazioni di verifica non assista il fornitore o il suo rappresentante.

Art. 112.

Collaudo del materiale consegnato direttamente ai fari.

Quando la consegna del materiale per parte del fornitore debba avvenire direttamente ai fari, il comando di zona designa la Commissione incaricata del collaudo e stabilisce le modalità del collaudo stesso.

Ove si tratti di generi di uso comune in piccole quantità, ne affida il collaudo al reggente del faro, il quale compila direttamente il verbale di ricezione e caricamento (modello 12) di cui al precedente articolo.

Art. 113.

Trasporto del materiale ai fari.

Il trasporto dei materiali di consumo dai magazzini ai fari, di regola, si effettua a cura della R. marina.

Quando ciò non sia possibile o conveniente, si ricorre ai mezzi locali, stipulando, ove occorra, apposite convenzioni.

Art. 114.

Materiale di dotazione e di consumo presso i fari.

Il materiale dei fari comprende:

a) il materiale di dotazione fissa (apparecchi illuminanti, macchinari, attrezzi, galleggianti, mobilio, ecc.);

b) il materiale di consumo (combustibili vari e materiali di pulizia).

Il materiale di dotazione è dato in consegna al fanalista reggente mediante l'inventario; quello di consumo è da lui tenuto in evidenza nel registro conto corrente di carico e scarico (modello 8).

Art. 115.

Inventari dei fari.

L'inventario dei fari è compilato in tre esemplari: uno pel fanalista reggente, uno per il comando di zona, il terzo pel Ministero (Ragioneria centrale) il quale ne delega la tenuta alla ragioneria dell'arsenale di Napoli.

Occorrendo apportare variazioni all'inventario, i comandi di zona compilano le corrispondenti note, pure in triplice originale, da conservarsi ciascuna dai detentori degli inventari.

I comandi di zona comunicano annualmente al Ministero, pel tramite della ragioneria del dipartimento marittimo di Napoli, gli elenchi delle variazioni avvenute negli inventari dei fari e segnalamenti.

Art. 116.

Materiale di consumo presso i fari.

Ogni faro o segnalamento è provveduto a periodi determinati del materiale occorrente pel suo funzionamento. Tale materiale è caricato nel conto corrente, all'atto dell'introduzione, in base al verbale di consegna o di recezione (modelli 11 e 12).

Il Ministero, con apposite tabelle, indica per ciascun faro entro quali limiti debba contenersi il consumo dei materiali occorrenti per l'illuminazione, la manutenzione e la pulizia. I consumi sono discaricati complessivamente al termine di ciascun mese sulle dichiarazioni complessive di consumo (modelli 13 e 14) emesse dal comando di zona.

Semestralmente, a cura del fanalista reggente, è compilato il rendiconto dei materiali di consumo (modello 15), recante le rimanenze a quantità e valore al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

I rendiconti sono trasmessi, entro quaranta giorni dalla chiusura del semestre, alla ragioneria del dipartimento o comando militare marittimo al quale è ascritta la zona.

Roma, 22 luglio 1915.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro della marina
VIALE.

Modello 1.
(Art. 23 regolamento servizio fari)

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Zona di . . . . . .

Rapporto mensile del faro o segnalamento di . . . . . .

Il fanalista reggente

Manufatti ed apparati illuminanti.

Qualità del materiale	Stato di conservazione (ottimo, buono, mediocre, cattivo)	Inconvenienti od avarie che presenta (indicazioni sommarie)	Riparazioni necessarie	Con quali mezzi può eseguirsi la riparazione	Preventivo per la riparazione fatta con mezzi locali	Altre novità relative al materiale
Apparecchio illuminante, lanterna ed accessori						
Id. di riserva . .						
Manufatti e loro arredamento						

Personale.

Nome e cognome dei fanalisti	Stato di salute (ottimo, buono, mediocre)	Punizioni avute dal reggente e motivo di esse	Se meritevole di premio e per quali ragioni	Domanda di congedo ed altre domande	Rapporti del reggente a carico del personale	Altre novità relative al personale	Annotazioni

Richiesta dei materiali consumabili.

Qualità del materiale	Rimanenza al 1° . . . . del corrente anno	Rimanenza al 1° del mese in corso	Quantità richieste				Che si ritiene sufficiente per	Annotazioni
			per la lampada		per lumi di servizio			
			Ore di consumo	Quantità	Ore di consumo	Quantità		

Richiesta degli oggetti di dotazione fissa

N. di nomenclatura	Indicazione degli oggetti	Unità	Quantità		Costo approssimativo	Motivo della richiesta
			richiesta dal reggente	concessa dal comando		

Modello 2.
(Art. 24 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Zona di ....

Rapporto sul servizio dei fari e del segnalamento marittimo della predetta zona pel mese di ....

N. d'ordine desunto dall'elenco dei fari	Nome del faro o del segnalamento marittimo	Fabbricato	Arredamento	Apparecchio di illuminazione	Materiale di riserva	Personale	Provvedimenti presi o proposti

Il comandante della zona.

N.B. — In questo rapporto dovranno essere registrati gli elementi che si riferiscono alle irregolarità, inconvenienti ed anormalità riscontrate nel servizio dei fari e del segnalamento marittimo. Esso non esclude l'invio di speciali rapporti allorchè trattisi di casi di urgenza e di argomenti di qualche importanza.

Modello 3.
(Art. 25 regolamento servizio fari)

REGIA MARINA

Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo

Rapporto mensile dei lavori eseguiti dall'officina nel mese di .... 191. . .

Data	Lavori	Esperimenti	Acquisti	Collaudi	Studi	Annotazioni

N.B. — Questo rapporto non esclude l'invio di speciali rapporti allorchè trattisi di casi di urgenza o di argomento di qualche importanza.

Modello 4.
(Art. 45 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Zona di ....

Riassunto delle ispezioni eseguite ai fari e segnalamenti marittimi della predetta zona nel ...... semestre 19. . .

Il comandante di zona

Data	Grado e nome dell'ispettore	Segnalamenti ispezionati	Scopo della ispezione	Irregolarità riscontrate e osservazioni generali: nel funzionamento e manutenzione degli apparati illuminanti o di riserva	nella conservazione e manutenzione dei manufatti e del materiale mobile	sulla qualità, rimanenza ed amministrazione del materiale di consumo e del combustibile	sul personale e sul servizio in genere	Provvedimenti presi o da prendersi per rimuovere gli inconvenienti riscontrati	Altre osservazioni generali

Modello **5**.
(Art. 48 regolamento servizio fari).

REGIA ______________________ (1)

Rapporto sui fari e segnalamenti marittimi avvistati nella navigazione da . . . . *a* . . . . .

Data	Nome e numero del segnalamento secondo l'elenco pubblicato nell'anno...	Altezza dell'occhio sul mare (metri)	Rilevamento vero e distanza quando la nave scopre e perde di vista il segnalamento		Stato dell'atmosfera (3)	Irregolarità osservate nel funzionamento	Ora dell'accensione o spegnimento	*Osservazioni*
			Rilevamento	Distanza (2)				

Il comandante

(1) Nave o silurante.
(2) Indicare nelle annotazioni se la distanza è *stimata*, o *dedotta* dal punto rilevato.
(3) Si useranno, secondo il caso, le seguenti espressioni: *sereno* - *fosco* - *nebbioso* - *piovoso*.

Modello **6**.
(Art. 96 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

GIUNTA DI RICEZIONE

Processo verbale di accettazione e di collaudo di robe

N. . . . .

La Giunta di ricezione, oggi riunitasi, ha accettato, collaudato e consegnato al gestore del magazzino centrale dei fari e segnalamenti marittimi, le robe sotto descritte, corrispondenti a tutte le condizioni richieste dal . . . .
. . . .
e fornite dal . . . .
Introduzione . . . .
. . . .

N. del libro di nomenclatura	Denominazione delle robe	Specie di unità	Quantità		Importo complessivo in base ai prezzi		Differenze fra le colonne 6 e 7
			in cifre	in lettere	di acquisto	del libro di nomenclatura	
1	2	3	4	5	6	7	8

A . . . . il . . . . 191 . . .

Il gestore del magazzino centrale — L'ufficiale di commissariato

L'ufficiale dell'ufficio tecnico dei fari — L'ufficiale dell'ufficio tecnico dei fari

Il presidente

Dichiaro di aver ricevuto le robe suddette accettate dalla Giunta di recezione col presente verbale, e di averne preso carico coll'ordine N. . . . . .

A . . . . il . . . .

Il gestore del magazzino centrale
dell'ufficio tecnico dei fari

Modello 7.
(Art. 96 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

GIUNTA DI RICEZIONE
Processo verbale di rifiuto di robe.

N. . . . .

La Giunta di ricezione oggi riunitasi ha rifiutato le robe sottodescritte per le ragioni qui appresso specificate.

Cognome e nome del provveditore	Data del contratto o dell'autorizzazione	Denominazione delle robe	Specie di unità	Quantità	Ragioni del rifiuto

A . . . . il . . . . 191 . . .

Il gestore del magazzino centrale — L'ufficiale di commissariato

L'ufficiale dell'ufficio tecnico dei fari — L'ufficiale dell'ufficio tecnico dei fari

Il presidente

Modello 8.
(Art. 102 e 114 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Registro di conto corrente dei materiali.

CARICO								SCARICO						
Denominazione delle robe														
Documenti di carico		N° di nomenclatura						Documenti di scarico		N. di nomenclatura				
		Specie e suddivisione								Specie e suddivisione				
		Specie di unità								Specie di unità				
		Prezzo dell'unità								Prezzo dell'unità				
Denominazione	Numero	Data	Quantità	Importo lire	Quantità	Importo lire		Denominazione	Numero	Data	Quantità	Importo lire	Quantità	Importo lire

AVVERTENZE. — Nella colonna del registro l'importo del prezzo si scrive solamente per i titoli di caricamento e di scaricamento, e per la rimanenza quando si effettua il *bilancio*.

Modello **9.**
(Art. 102 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Officina di . . . . per la produzione di gas

Registro di carico e scarico per la produzione giornaliera e la distribuzione di gas

CARICO							SCARICO						
Operazioni							Operazioni						
Data	Titoli giustificativi	Specificazione					Data	Titoli giustificativi	Specificazione				

Modello **10.**
(Art. 102 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Officina di . . . . per la produzione di gas

Verbale attestante la produzione di gas nel giorno . . . . ed il corrispondente impiego di materiali.

. . . . il . . . . 191 . . .

Il capo officina

Indicazione del materiale impiegato						Indicazione dei gas prodotti					
Numero di nomenclatura	Specificazione dei materiali	Specie di unità	Quantità		Note	Numero di nomenclatura	Specificazione dei materiali	Specie di unità	Quantità		Note
			in cifre	in lettere					in cifre	in lettere	

Modello 11.
(Art. 102, 109 e 116 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Verbale di consegna al . . . .
del materiale sottoindicato, proveniente dal . . . .
. . . .

Num. di nomenclatura	Specificazione del materiale	Specie di unità	Quantità		Note
			in cifre	in lettere	

. . . . il . . . . 191 . . .

Il . . . . . . consegnante   Il . . . . . . accettante

Visto: Il comandante di zona

Per ricevuta

Modello 12.
(Art. 111, 112 e 116 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Verbale di ricezione e di caricamento al . . . .
. . . . dei seguenti materiali provenienti da
. . . .

Num. di nomenclatura	Specificazione del materiale	Specie di unità	Quantità		Note
			in cifre	in lettere	

. . . . il . . . . 191 . . .

La Commissione

. . . .

. . . .

Per ricevuta

Modello 13.
(Art. 116 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Zona di . . . .

Dichiarazione complessiva di scarico pel materiale sottoindicato occorso per l'illuminazione del . . . . di . . . . durante il mese di . . . .

Materiali che si scaricano		Specie di unità	Quantità		Note
Num. di nomenclatura	Denominazione				

. . . . il . . . . 191 . . .

Il comandante della zona.

Modello 14.
(Art. 116 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Zona di . . . .

Dichiarazione complessiva di scarico pel materiale occorso nel faro di . . . . durante il mese di . . . . per i lavori o per gli speciali motivi sottoindicati.

Specie di unità	Quantità		Denominazione dei materiali	Indicazione dettagliata dei lavori o delle speciali circostanze in cui i materiali furono impiegati
	in cifre	in lettere		

. . . . il . . . . 191 . . .

Il comandante della zona.

Modello 15.
(Art. 116 regolamento servizio fari).

REGIA MARINA

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Zona di . . . .

Rendiconto di carico e scarico
dei materiali del faro di . . . . pel . . . . semestre 191 . . .

Documenti annessi

DI CARICO			DI SCARICO		

. . . . il . . . . 191 . .

Il fanalista reggente

Il comandante della zona

Dimostrazione del carico e dello scarico	(1)									
	(2)									
	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo

(1) Numero di nomenclatura.
(2) Denominazione dei materiali e specie di unità.

AVVERTENZE. — Il rendiconto è compilato dal fanalista reggente, egli trascrive la rimanenza in principio del periodo contabile di ciascun materiale e tutto il carico, secondo l'ordine di registrazione nel registro conto corrente e ne forma il totale che separa con una linea orizzontale; trascrive quindi tutto lo scarico secondo l'ordine del registro predetto e parimente ne forma il totale che separa con una linea orizzontale. Forma quindi in fondo il bilancio, riportando prima il totale del carico e poi quello dello scarico; e mettendone in evidenza la differenza che deve rappresentare la rimanenza al faro. Il comando della zona riscontra il rendiconto con i documenti e lo munisce del visto.

L'importo del prezzo si scrive solamente per i totali di caricamento e scaricamento e per le rimanenze.

Il numero 1265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 931;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità del provvedimento di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 931, concernente il ribasso del 50 per cento sulle tariffe ferroviarie per i trasporti a vagone completo di frumento e di granoturco e delle loro farine (compresi i semolini) anche di provenienza estera, è prorogata fino al 31 dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CIUFFELLI — CAVASOLA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Lucera, in provincia di Foggia, è stato, con decreto del 25 agosto 1915, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915:

Marino Agostino, applicato di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° dello stesso mese e per la durata di un mese.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 12 luglio 1915, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1915:

Guaraldi cav. Defendo, consigliere della sezione di Corte d'appello in Modena.
Dussol cav. Gaspare Agostino, consigliere di Corte di appello, incaricato dell'istruzione dei processi penali presso il tribunale di Genova.
Beretta cav. Angelo, consigliere della Corte d'appello di Milano.
Pasino cav. Vittorio, id. id. di Torino.
Genova cav. Roberto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.
Bernardi cav. Augusto, procuratore del Re presso tribunale civile e penale di Lecco.
Coccato cav. Giulio, presidente del tribunale civile e penale di Rovigo.
Poleni cav. Edoardo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Borgotaro.
Novara cav. Filippo, id. id. di Alessandria.
Franceschini cav. Tullio, id. id. di Monza.
Putaturo cav. Andrea, id. id. di Aquila.
Dolfin cav. Giulio, id. id. di Bergamo.
Bagnoli cav. Pietro, id. id. di Forlì, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna.
Bentivoglio cav. Tito, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Treviso.
Angelini cav. Adolfo, id. id. di Salò.
Ciampi cav. Pasquale, consigliere della Corte d'appello di Napoli.
Zapparoli cav. Emilio, id. id. di Milano.
Pujia comm. Francesco, id. id. di Roma, in funzioni di segretario del Consiglio superiore della magistratura.
Messea cav. Gian Carlo, consigliere della Corte d'appello di Milano.
Sciacca cav. Antonio, id. id. id.
Ferretti cav. Telesforo, id. id. di Casale.
Zazo cav. Raffaele, presidente del tribunale civile e penale di Taranto.
Natalucci cav. Attilio, consigliere della Corte d'appello di Trani.
Gori cav. Alberto, presidente del tribunale civile e penale di San Miniato.
Margara cav. Agostino, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, applicato alla procura generale presso la Corte di cassazione di Torino.
Pinto cav. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Napoli.
Di Nanna cav. Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Aquila.
Pezzella cav. Pasquale, consigliere della Corte d'appello di Napoli.
Logisci cav. Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Modica.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1915:

I magistrati sottoindicati sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Bosio cav. Mauro, presidente del tribunale civile e penale di Alba.
Guadagno cav. Raffaele, consigliere della Corte d'appello di Trani.
Rossi cav. Vincenzo, già presidente del tribunale civile e penale di Ariano.
Mandruzzato cav. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1915:

I magistrati sottoindicati sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria:

Baratti cav. Luigi, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lodi.

Martorelli cav. Emilio, presidente del tribunale civile e penale di Savona.

De Carolis cav. Federico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

Azzariti cav. Francesco Saverio, consigliere della Corte d'appello di Napoli.

Sartorelli cav. Lorenzo, id. id. di Venezia.

Con decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1915:

Ricci cav. Agostino, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Orvieto, in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nella aspettativa stessa per mesi tre.

Maffei cav. Ruggiero, giudice dei tribunale civile e penale di Roma, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato, col suo consenso, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Orvieto.

Con decreto Luogotenenziale del 5 agosto 1915:

De Giuli comm. Enrico, primo presidente della Corte d'appello di Parma, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte di cassazione.

Tutti i decreti ed atti riguardanti la carriera del già consigliere di Corte d'appello, cav. Longhi Ferdinando, collocato a riposo con R. decreto 16 maggio 1915, sono rettificati nel senso che al cognome Longhi s'intende sostituito quello di Longo.

Tutti i decreti riguardanti la carriera del sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pisa, cav. Cherici Washington, sono rettificati nel senso che al cognome Clerici, devono seguire i nomi Raffaello, Scipione, Washington.

Malaguti Luigi, giudice in funzioni di pretore nel 1° mandamento di Messina, è nominato, col suo consenso, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Messina.

Cortesani Domenico, giudice in funzione di pretore nel mandamento di Brienza, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Arezzo.

Montecchi Guido, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Ampezzo, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Grezzano.

Genovesi Angelo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Argenta, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Borgotaro.

Con decreto Ministeriale del 7 agosto 1915:

Galluzzo Antonino, vice pretore onorario del 5° mandamento di Palermo, è destinato a supplire il pretore del mandamento di Montefiorino.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Viarengo cav. Vittorio, presidente del tribunale civile e penale di Castelnuovo di Carfagnana, è tramutato ad Acqui, a sua domanda.

Miceli Ernesto, giudice del tribunale di Trapani, è nominata, a sua domanda, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Palermo.

Licenziati Francesco Saverio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Cassino, è nominato, a sua, domanda giudice del tribunale di Napoli.

Corbara Modestino, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Boscotrecase, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Napoli.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Luogotenenziale del 18 luglio 1915:

Gentile Tommaso, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è, per merito, nominato segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 1° agosto 1915:

De Laurentis Alfredo, aggiunto di cancelleria della pretura di Civita Castellana, è tramutato alla pretura di Agordo.

Con decreto Luogotenenziale del 5 agosto 1915:

Cevidalli Giacomo, cancelliere della pretura di Vignola, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due.

Cascella Gennaro, cancelliere della pretura di Roccadaspide, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella detta aspettativa per mesi sei.

Guglielmo Filippo, cancelliere della pretura di Bronte, è nominato vice cancelliere del tribunale di Caltagirone.

Fecchi Bonfiglio Attilio, vice cancelliere del tribunale di Caltagirone, è nominato vice cancelliere della pretura di Bronte.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Della Chiesa Alessandro, cancelliere della pretura di Caraglio, è tramutato alla pretura di Gattinara.

Franchi Annibale, cancelliere della pretura di Gattinara, è tramutato alla pretura di Caraglio.

Lazzarino cav. Filippo, segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Parma, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte di cassazione di Torino.

Roemer De Rabestein cav. Paolo, segretario di sezione della procura generale presso la sezione di Corte d'appello di Macerata, è nominato segretario della R. procura generale presso la Corte d'appello di Parma.

Rametta Alberto, cancelliere della pretura di Guasila, in disponibilità per due anni, è collocato a riposo per compiuto biennio.

Amici Ernesto Paolo, cancelliere della pretura di Cerzeto, in disponibilità per due anni, è collocato a riposo per compiuto biennio.

Maturi Raffaele, aggiunto di cancelleria della pretura di Vetralla, in disponibilità per due anni, è collocato a riposo per compiuto biennio.

Marcosanti Alberto, cancelliere della pretura di Occhiobello, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Camposampiero.

Russo Francesco, cancelliere della pretura di Camposampiero, è tramutato alla pretura di Occhiobello.

Monti Leonardo, vice cancelliere del tribunale di Milano, è nominato cancelliere della pretura di Vimercate.

Tononi Giuseppe, cancelliere della pretura di Gorgonzola, è nominato vice cancelliere del tribunale di Milano.

Maganza Vincenzo, cancelliere della pretura di Vimercate, è tramutato alla pretura di Gorgonzola.

Diena Adolfo, cancelliere della 4ª pretura di Milano, è tramutato alla pretura urbana di Milano.

Cerri Giancarlo, cancelliere della pretura urbana di Milano, è tramutato alla 4ª pretura di Milano.

Zavoli Caio, cancelliere della pretura di Bagni della Porretta, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Berceto.

La Volpe Guglielmo, cancelliere della pretura di Berceto, è tramutato alla pretura di Bagni della Porretta.

Profeta Edoardo, cancelliere della pretura di Cerchiara Calabra, è tramutato alla pretura di Rammacca.

Flamini cav. uff. Gioacchino, cancelliere della pretura di Rammacca, applicato alla Corte di cassazione di Roma, è tramutato alla pretura di Cerchiara Calabra, continuando nella detta applicazione.

Messina Michele, cancelliere della pretura di Mezzoiuso, è tramutato alla pretura di Ustica.

Messina Antonio, cancelliere della pretura di Ustica, è tramutato alla pretura di Mezzoiuso.

Galleni Silvio, cancelliere della pretura di Aulla, è tramutato alla pretura di Saluzzo.

Morando Luca, cancelliere della pretura di Saluzzo, è tramutato alla pretura di Aulla.

Con decreto Ministeriale dell'8 agosto 1915:

Rossi Virgilio, vice cancelliere della Corte di appello di Catanzaro, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri 15 giorni.

Capitanio Oreste, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Messina, ove non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Aci Sant'Antonio.

Golino Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Aci Sant'Antonio, è tramutato alla pretura di Arena.

Curti Giuseppe, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Modena, è privato dallo stipendio per abusiva assenza dall'ufficio.

Rivalta Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Ancona, è tramutato al tribunale di Perugia.

Castelli Gustavo, vice cancelliere del tribunale di Perugia, è tramutato al tribunale di Ancona.

Maccarani Alessandro, vice cancelliere del tribunale di Milano, in aspettativa, per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio.

Gigliofiorito Federico, aggiunto di cancelleria della pretura di Treviglio, in aspettativa per motivi di famiglia e quindi in servizio militare, cessa dall'aspettativa medesima.

Ghello Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Asiago, in aspettativa per adempiere agli obblighi della leva militare, cessa dalla stessa aspettativa.

Reali Giulio, aggiunto di cancelleria della pretura di Camporgiano, è tramutato alla pretura urbana di Livorno.

Bancale Angelo, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Livorno, in aspettativa per infermità per due mesi, è richiamato in servizio ed è tramutato alla pretura di Camporgiano.

Zagari Francesco, aggiunto di cancelleria del tribunale di Roma, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi.

Tanchis Giovanni, cancelliere del tribunale di Lanusei, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Cagliari.

Ciminale Giuseppe, aggiunto di cancelleria nella pretura di Biccari, è tramutato alla pretura di Altamura.

Papa Michele, aggiunto di cancelleria nella pretura di Altamura, è tramutato alla pretura di Biccari.

Marrapese Gaetano, aggiunto di cancelleria della prima pretura di Ancona, è nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Cantalupo nel Sannio.

De Filippis Francesco, alunno della 2ª pretura urbana di Napoli, promosso aggiunto della Regia procura di Como, è applicato alla Regia procura di Como, fino alla registrazione del decreto che ivi lo destina.

Pollero Giuseppe, alunno gratuito nella pretura di Savona, in aspettativa per obbligo della leva militare, è richiamato in servizio nella pretura di Savona, ove ha riassunto in tale giorno le funzioni.

Motta Giovanni Benedetto, aggiunto di cancelleria del tribunale di Casale, è tramutato alla Corte di appello di Casale.

Zito Eugenio, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello di Napoli, è tramutato alla 10ª pretura di Napoli.

Mestria Giovanni, aggiunto di cancelleria della 10ª pretura di Napoli, è, a sua domanda, tramutato alla Corte d'appello di Napoli.

Bohemè Ferdinando, aggiunto di cancelleria della Corte di appello di Napoli, è tramutato al 12° mandamento di Napoli.

Cante Antonio, aggiunto di cancelleria del 12° mandamento di Napoli, è tramutato alla Corte d'appello di Napoli.

Galbo Stefano, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello di Palermo, dove non ha preso possesso, è tramutato al tribunale di Palermo.

Mancuso Giuseppe, aggiunto di cancelleria del tribunale di Palermo, è tramutato alla Corte d'appello di Palermo.

L'applicazione alla pretura di Trinitapoli del già alunno gratuito di cancelleria, Soldano Giuseppe, è prorogata di mesi tre.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 5 agosto 1915:

Incarbone Salvatore, avente i requisiti di legge, è nominato coadiutore del notaro Cutroneo Antonino, residente nel comune di Niscemi.

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 13 febbraio 1915,
registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1915:

Adami Pietro Antonio e Lettini Giuseppe, sotto archivisti nell'archivio notarile distrettuale di Trani, sono collocati a riposo, a loro domanda, per anzianità di età e di servizio, a decorrere dal 1° marzo 1915.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 16 giugno 1915,
registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1915:

Passarelli avv. Francesco, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Venafro.

Culto.

Con decreto Luogotenenziale del 18 luglio 1915,
registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1915:

È stato accolto il ricorso del subeconomo dei benefizi vacanti di Volterra contro la decisione dell'11 maggio 1914, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Siena respingeva il reclamo di esso subeconomo, diretto ad ottenere che venisse imposto al comune di Radicondoli un contributo pari almeno ad un terzo della spesa di L. 504,96, prevista per restauri ai fabbricati della vacante parrocchia di San Nicolò ad Elio.

Con decreto Luogotenenziale del 22 luglio 1915,
registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1915:

È stato respinto il ricorso del signor Eugenio Ghidotti di Natale contro la decisione del 19 settembre 1914, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia, respingendo un precedente reclamo dello stesso Ghidotti, approvava le deliberazioni 6 e 13 agosto 1914 del Consiglio comunale di Sant'Ilario d'Enza, relative alla stipulazione di un mutuo di L. 27.000 con la Cassa di risparmio di Reggio Emilia, allo scopo di provvedere alla spesa necessaria per la ricostruzione del campanile della locale parrocchia di Sant'Eulalia, ponendo la somma di L. 4975,52 a carico del Comune stesso e la rimanente di L. 22.024,48 a carico dei parrocchiani.

Con determinazione Luogotenenziale del 5 agosto 1915:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet*:

Alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Giuseppe Corradi è stato conferito il canonicato di San Tommaso nel capitolo cattedrale di Cremona.

Alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Pacchiandi Edoardo è stato conferito il canonicato di Sant'Antonio nel capitolo cattedrale di Ventimiglia.

Alla bolla vescovile, con la quale il sacerdote Angelo Bina, nominato con decreto Luogotenenziale del 1° luglio 1915 all'arcidiaconato di Sant'Eusebio nel capitolo cattedrale di Vigevano, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Raso Alfredo, capitano, promosso maggiore.
Festa Giovan Battista, tenente, id. capitano.
Loyola Amilcare, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.
Zanello Edgardo, maresciallo capo, id. id. id.
Fino Roberto, sergente, id. sottotenente di complemento, arma di fanteria.
Rivoira Francesco, id., id. id. id.

Con decreto Luogotenenziale del 12 agosto 1915:

Solari cav. Luigi, tenente colonnello, promosso colonnello, con anzianità 30 giugno 1915.
Norcen Antonio, sottotenente, id. tenente.
Guermani Alberto, id., id. id.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con decreto Luogotenenziale del 15 luglio 1915:

Signorile cav. Vittorio, tenente generale comandante divisione militare Catanzaro, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° agosto 1915, ed iscritto nella riserva.

Corpo di stato maggiore.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Spiller Gaetano, capitano fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore.

Arma dei carabinieri reali.

Con decreto Luogotenenziale dell'11 luglio 1915:

Lojacono Vincenzo, primo capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Costa Arturo, capitano, a disposizione del Ministero delle colonie, cessa di essere a disposizione del detto Ministero.
Petragnani Ottavio, sottotenente, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio.
Monterisi Maurangelo, id., collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con decreto Luogotenenziale del 12 agosto 1915:

Garofoli cav. Antonio, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.
Giaquinto cav. Pasquale, id., id. id. id. id.
Milanesi cav. Riccardo, id., id. id. id. id.
Ambrogi Enrico, primo capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio.
Falcone Oreste, capitano, a disposizione del Ministero delle colonie cessa di essere a disposizione del detto Ministero.
Giacometti Tiziano, id., collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, a sua domanda.
Bisagni Alfredo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.
Somaruga Giovanni Battista, sottotenente, promosso tenente dal 29 marzo 1915.
Blasi Arturo, capitano, a disposizione del Ministero delle colonie, cessa di essere a disposizione del detto Ministero.
Bicci Raffaele, sottotenente, collocato a disposizione del Ministero delle colonie.

Arma di cavalleria.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Maurigi marchese o conte dei marchesi di Castel Maurigi cav. Giovanni, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.
Malagola-Ubaldini Enrico, tenente, id. id. id., id. id.
Valsecchi Giulio, id. in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, id. id.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto dell'8 agosto 1915:

Grimaldi dei Serravalle Antonino, maggiore, nominato aiutante di campo onorario di S. A. R. il Duca d'Aosta.

Con decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1915:

Romita Luigi, primo capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Lanfranchi Giovanni, primo capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Con decreto Luogotenenziale del 12 agosto 1915:

Carrascosa cav. Gaetano, colonnello, collocato a disposizione Ministero guerra e comandato comando VI corpo armata (territoriale).
Cordero di Montezemolo cav. Vittorio, id., a disposizione Minister guerra (comandato Direzione artiglieria Genova), cessa di essere a disposizione e comandato all'anzidetta, ed è nominat comandante 5 artiglieria campagna.
Costa cav. Michele, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 12 agosto 1915, e nominato direttore artiglieria Genova.
Galati cav. Francesco, id., id. id. id. id., dal 12 agosto 1915, e collocato a disposizione Ministero guerra.
Gisla cav. Vittorio, id., promosso colonnello con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 12 agosto 1915.

Arma del genio.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Parisella Giuseppe, primo capitano (T), in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, a sua domanda.
Pozza Giovanni, sottotenente, promosso tenente.

Con decreto Luogotenenziale del 12 agosto 1915:

Mondini Raffaello, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, a sua domanda.

Corpo aeronautico militare.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Ponzi cav. Italo, tenente colonnello battaglione dirigibilisti (comandato Ministero guerra), cessa di far parte del corpo aeronautico militare ed è incaricato delle funzioni di capo sezione nel Ministero stesso, dal 16 corrente.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con decreto Luogotenenziale del 13 giugno 1915:

I seguenti applicati di 1ª classe nel personale dell'Amministra-

zione centrale della guerra sono promossi archivisti di 2ª classe, per merito di esame di concorso, dal 16 giugno 1915;
Fiore Pasquale — Cerchiari Giuseppe — Dietrich Alberto — Lanza Giovanni — Spagna Alfonso — Rota cav. Francesco.

Con decreto Luogotenenziale del 1° luglio 1915:

Cianetti cav. Gino, primo segretario di 1ª classe, promosso capo sezione amministrativo di 2ª classe, dal 1° luglio 1915.
Furetta Pasquale, applicato di 1ª id., id. archivista di 2ª id., con riserva di anzianità dal 1° id.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 27 agosto 1915, in L. 113,05.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915 accertata il giorno 26 agosto 1915 da valere per il giorno 27 agosto 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	109 37	109.74
Londra	29 98	30.10
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	119.02	119.60
New York	6.44	6.49
Buenos Ayres	2.62	2.66
Cambio dell'oro	112.77	113.33

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 27 agosto 1915:

Franchi	109.55 1/2
Lire sterline	30.04
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	119.31
Dollari	6.46 1/2
Pesos carta	2.64
Lire oro	113 05

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 26 agosto 1915 — (Bollettino n. 92):

In Val Sugana, le nostre truppe, dalla linea Monte Civaron-Torrente Maso, spinsero l'occupazione verso occidente, a cavallo del fiume, fino alle posizioni di Monte Armentera-Monte Salubio. Il nemico non riuscì ad impedire la nostra avanzata e lasciò anche nelle nostre mani alcuni prigionieri.

In Valle Seebach, le nostre artiglierie aprirono il fuoco su un accampamento nascosto in un vallone di riva sinistra del torrente: le truppe nemiche furono poste in disordinata fuga ed inseguite poi con efficace tiro a shrapnel.

Nell'Alto Isonzo, nostri riparti alpini espugnarono alcuni forti trinceramenti nemici lungo le ripide balze meridionali del monte Rombon: furono presi una trentina di prigionieri, tra i quali un ufficiale, inoltre due mitragliatrici, fucili e grande copia di munizioni.

Sul Carso, il nemico ha appostato numerose batterie in nuove posizioni, dalle quali ha aperto fuoco intenso lungo tutta la fronte. Tuttavia i nostri lavori di approccio proseguono ininterrotti; ieri, verso l'ala sinistra delle nostre linee, furono occupate altre trincee raccogliendovi sessanta fucili, un riflettore e materiali varii.

Cadorna.

Settori esteri.

Anche la fortezza di Brest-Litowsk è caduta ieri in potere degli austro-tedeschi.

I russi, proseguendo nella loro ritirata, non hanno creduto di resistere con essa all'avanzata nemica, e l'hanno perciò abbandonata completamente al proprio destino.

All'infuori dell'occupazione di Brest-Litowsk, la situazione militare dei belligeranti in altri punti del settore orientale non può dirsi abbia subito sensibili cambiamenti in queste ultime ventiquattr'ore. Tuttavia, quello che appare sempre più evidente è che la marcia degli eserciti degli imperi centrali procede ormai lenta e, in qualche guisa, incerta.

La giornata di ieri nel settore francese non è stata caratterizzata per azioni importanti. Importanti, invece sono stati i voli di numerosi aereoplani anglo-francesi, su diverse posizioni nemiche, perchè pare che le bombe da essi gettate abbiano arrecato seri danni, soprattutto di natura militare.

L'offensiva austro-ungarica contro la Serbia seguita ad avere esito negativo. I serbi obbligano sempre e dovunque il nemico a desistere dai soliti bombardamenti, bombardando alla lor volta le sue opere fortificate sulla Sava e sul Danubio.

Telegrafano da Londra che un aviatore inglese ha ieri affondato al largo di Ostenda un sottomarino tedesco, e che due aereoplani russi, volando, pure ieri, su Costantinopoli, hanno gettato bombe su Tophanè e su vari quartieri turchi della riva asiatica.

L'*Agenzia Stefani* dà sulla guerra più particolareggiate notizie con i seguenti telegrammi:

Nisch, 24. — Un comunicato ufficiale dice:

Il 22 agosto abbiamo impedito, col fuoco delle fanterie, che il ne-

mico si fortificasse sulla riva destra della Sava, verso Orachatz e Drenovatz.

Alla sera dello stesso giorno i nostri tiri di artiglieria hanno colpito un distaccamento nemico verso Bortza ed una batteria nemica che entrava in quel momento in azione.

Basilea, 26. — Si ha da Vienna, 25: Un comunicato ufficiale dice:

Le truppe dell'arciduca Giuseppe Ferdinando e del generale Kövess, in cooperazione con gli alleati, hanno respinto il nemico con combattimenti ininterrotti.

La resistenza dei russi, che lottano ancora a sud-ovest di Brest Litowsk, è stata ugualmente infranta. Il nemico è stato spinto dal generale von Arz e dalle truppe tedesche sulla cinta dei forti.

A nord-ovest di Wlodava le truppe tedesche hanno respinto il nemico sempre più lontano nella zona dei boschi e delle paludi.

La cavalleria del maresciallo Puhallo avanza dai due lati della strada di Kowel e Brest Litowsk.

La calma regna fra Wladimir Wolyski e la frontiera della Bessarabia.

Basilea, 26. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data 25 corrente dice:

Fronte occidentale. — In Champagne abbiamo fatto saltare con successo parecchie mine. Nei Vosgi allo Schratzmaennele è stato respinto un attacco nemico con granate a mano. A sud-est di Sondernach è stata riconquistata una parte delle trincee perdute il 17 corrente. Un aviatore tedesco ha abbattuto avantieri un biplano francese presso Nieuport.

Fronte orientale. — Gruppo degli eserciti del maresciallo Von Hindenburg.

A nord del Niemen durante i fortunati combattimenti nella regione di Birchi abbiamo fatti 750 prigionieri russi. L'esercito del generale Von Eichorn si è avanzato vittoriosamente combattendo verso est.

L'esercito del generale Von Scholtz ha raggiunto la Berezowka, ha preso Knyszyn e ha passato il Narew al sud di Zykocon.

L'esercito del generale Von Gallwitz ha forzato il passaggio del Narew verso la strada Sokoly-Bialistok. La sua ala destra, dopo aver respinto l'avversario, giunse sino ad Orlanka.

Gruppo degli eserciti del principe Leopoldo di Baviera.

Il nemico ha tentato ieri di arrestare invano il nostro inseguimento. Esso è stato attaccato e respinto nella foresta di Bialowiska. Al sud della foresta le nostre truppe hanno raggiunto la regione ad est di Wierchowicke.

Il gruppo di eserciti del maresciallo von Makensen inseguendo il nemico battuto si avvicina alle alture della riva occidentale della Lesna (a nord di Brest Litowak).

Sulla fronte sud-occidentale di Brest Litowsk presso Dobrynka le truppe austro-ungariche e tedesche hanno forzato ieri le posizioni avanzate della fortezza.

Sulla riva orientale del Bug a nord-est di Wlodava gli eserciti del generale von Linsingen si sono avanzati verso nord combattendo.

Londra, 26. — L'*Agenzia Reuter* ha da Berlino, via Amsterdam: Un dispaccio ufficiale dice:

Brest-Litowsk è caduta in potere dei tedeschi. Le truppe tedesche e austro-ungariche, prendendo d'assalto le fortificazioni della fronte ovest-nord-ovest, sono penetrate ieri sera nelle fortificazioni interne e i russi hanno capitolato.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Artois attorno a Souchez e Neuville cannoneggiamento e combattimenti a colpi di petardi e granate per una parte della notte.

Nella regione di Roye attività sempre notevole delle due artiglierie.

In Argonne nel settore di Fille Morte lotta abbastanza violenta a colpi di bombe e granate.

Nulla di notevole da segnalare sul resto del fronte.

Nella giornata del 24 agosto uno dei nostri aeroplani ha bombardato la stazione di Offenburg, importante biforcazione, nel Granducato di Baden.

Il 25 agosto una squadra di quattro gruppi comprendente 62 aeroplani ha volato al disopra degli alti forni di Dillingen (fabbrica di granate e placche da corazze a nord di Sarrelouis) sui quali sono state gettate con precisione oltre 150 granate, una trentina delle quali di grosso calibro.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nel settore a nord di Arras cannoneggiamento abbastanza vivo specialmente attorno a Souchez, a sud di Neuville e presso la strada di Lilla. Si segnala pure qualche azione di artiglieria nella regione di Roye e nella valle dell'Aisne ove abbiamo bombardato le organizzazioni tedesche a nord di Soissons.

Il nemico ha bombardato abbastanza violentemente la città di Reims. Abbiamo da parte nostra eseguito un tiro efficace contro le trincee tedesche dinanzi a Cernay les Reims.

Nell'Argonna lotta sempre vivissima a colpi di petardi e di granate sull'insieme della fronte con intervento utile della nostra artiglieria. Nella Woëvre, a nord di Flirey; nei Vosgi, alla Fontanelle, e nella regione di Lusse, nonchè in Alsazia, nella valle di Ladoller, alcuni duelli di artiglieria.

Durante la giornata del 25 i nostri aviatori hanno bombardato nella Woëvre gli accantonamenti tedeschi di Pannes e di Baussant, ove hanno provocato l'incendio; le stazioni e i bivacchi tedeschi di Grand Pré-Chatel-Cornay e di Fleville in Argonna; la stazione di Ternier, il parco di aviazione di Vitry in Artois e la stazione di Boisleux sono state pure bombardate dai nostri velivoli.

Una operazione di bombardamento fatta di concerto tra gli aeroplani degli eserciti francese, britannico, belga e delle marine francese e britannica (in totale sessanta velivoli) è stata diretta contro la foresta di Houthulst ove sono stati constatati parecchi focolari di incendio.

Tutti gli apparecchi sono ritornati nella notte dal 25 al 26.

Una delle nostre squadriglie ha lanciato sulla stazione di Noyon 127 granate.

Londra, 26 (ufficiale). — Stamane l'ufficiale di marina, Arturo Bigsworth, aviatore navale, trovandosi in aeroplano, lanciò alcune alcune bombe contro un sottomarino tedesco che, avendo completamente perduto la facoltà di manovra, affondò al largo di Ostenda. Questa distruzione essendo avvenuta in vicinanza immediata del litorale occupato dal nemico e la posizione del sottomarino inghiottito essendo stata constatata da una contrototorpediniera tedesca, l'ammiragliato deroga, per questo brillante fatto d'arme compiuto da Bigsworth, alla propria regola di nulla pubblicare circa le perdite di sottomarini tedeschi, per quanto sieno state importanti, nel caso in cui il nemico non abbia modo di sapere dove e quando si verificarono le perdite stesse.

Londra, 26. — Un dispaccio da Mitilene ai giornali annuncia che due aeroplani russi hanno volato venerdì al disopra di Costantinopoli ed hanno bombardato Tophanè e varî quartieri della riva asiatica.

Pietrogrado, 27. — Il comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Riga nessun cambiamento. A sud-ovest di Friedrichstadt, nella regione di Schoenberg e di Ratzivilischki, nelle giornate del 24 e del 25, il nemico, rinforzato, riprese l'offensiva. L'accanito combattimento dura ancora.

In direzione di Dvinsk, nella regione di Ouichty, sul fiume Sventa, abbiamo respinto i tedeschi.

In direzione di Wilna le nostre truppe, che hanno arrestato il nemico durante le giornate del 24 e del 25 sulle posizioni dinanzi ad Evie, ripiegano gradualmente lungo le due rive della Vilia.

Sul medio Niemen e sulla fronte fra l'alto corso della Bobr e del Pripet i nostri eserciti, in conformità delle istruzioni ricevute, si ritirano verso est.

Il nemico preme le nostre truppe soltanto in alcune direzioni, avendo concentrato il 25 i principali sforzi contro Bielostok e sulle strade provenienti dalla fronte Bielsk-Klestscheli in direzione est.

Nelle altre sezioni della nostra fronte generale nessun notevole cambiamento.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. la Duchessa d'Aosta, ieri, accompagnata dai coniugi marchesi Torrigiani, si recò da Perugia a Foligno, visitandovi quello spedale dove sono ricoverati parecchi militari feriti.

L'Augusta Signora lasciò fra quei sofferenti un gradito ricordo di riconoscenza affettuosa.

S. A. R. il Duca di Bergamo giunse ieri a Roma da Firenze, e vi si trattenne tutta la giornata presso il suo genitore, S. A. R. il Duca di Genova, Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re.

Alle ore 23,15 S. A. R. partì per Spezia, accompagnato alla stazione dal padre.

Croce Rossa italiana. — L'ultima lista delle delle sottoscrizioni pervenute al Comitato centrale della Croce Rossa italiana segna la cospicua somma di L. 2.252.438,90.

Per le lettere ai soldati. — Un comunicato della R. prefettura informa:

« È stato rilevato che su numerose corrispondenze indirizzate a truppe mobilitate viene indicata la località ove risiedono i rispettivi destinatari. Ciò, oltre a violare il principio della segretezza sulla dislocazione delle truppe, con palese infrazione alle disposizioni contenute nell'art. 10 del bando 28 luglio u. s., è causa di eccezionale lavoro agli uffici della posta civile e sovverte il sistema su cui si basano le istruzioni per l'avviamento della corrispondenza.

Ad ovviare a tale dannoso abuso si rammenta alle famiglie dei militari l'obbligo di non indicare negli indirizzi della corrispondenza la località ove trovasi il destinatario.

Al riguardo si fa presente la probabilità che la corrispondenza stessa non giunga a destinazione, qualora avvenga uno spostamento delle unità alle quali i destinatari appartengono.

Si rammenta infine la rigorosa sanzione comminata nell'art. 1 del bando 28 luglio p. p. ».

Festa patriottica. — A Napoli si è costituito un Comitato per la festa patriottica del 7 settembre e per invitare S. E. Barzilai a tenere il discorso d'occasione.

All'invito rivoltogli S. E. Barzilai ha risposto col seguente telegramma:

« On. avv. Mario Magliano, Napoli.

Figlio di una regione lungamente esclusa dalla famiglia italiana, che ogni sensazione regionalistica ebbi perciò sempre assorbita dall'esclusivo sentimento nazionale, mi sono creato per lunga consuetudine di rapporti e di affetti e coscienza di preponderanti doveri un mio particolare regionalismo verso il mezzogiorno d'Italia. Invitarmi a parlare a Napoli nel giorno anniversario della sua liberazione sulla nostra guerra di rivendicazioni nazionali significa pertanto darmi la prova che l'ufficio assunto insieme alla responsabilità e ai doveri può dar subito anche una sincera soddisfazione. Porgi agli onorevoli membri del Comitato il mio cordiale saluto. — *Barzilai* ».

Per gli indumenti di lana ai soldati combattenti. — S. E. il presidente del Consiglio, prima di lasciare l'altro ieri Roma per recarsi sulla zona di guerra, ha inaugurato i lavori della Commissione creata d'intesa con il ministro della guerra per il coordinamento delle iniziative private rivolte a fornire gli indumenti specialmente di lana alle truppe combattenti.

Erano presenti oltre l'on. ministro Barzilai, Donna Maria Salandra, contessa Gabriella Spalletti-Rasponi, Donna Emma Zupelli, duchessa Maria Grazioli Lante, contessa Lavinia Taverna, marchesa Irene di Targiani, tenente generale Adolfo Tettoni, direttore generale dei servizi logistici al Ministero della guerra, comm. dott. Giovanni Cigliana, ispettore del tesoro in rappresentanza del Ministero del tesoro, comm. ing. Luigi Belloc, ispettore generale delle industrie in rappresentanza del Ministero d'agricoltura, comm. dottore Faustino Aphel, prefetto di Roma in rappresentanza del Ministero dell'interno, conte ing. Alberto Riva, cavaliere del lavoro, consigliere del Touring club italiano.

Assistevano in qualità di segretari per il Ministero della guerra il maggiore d'artiglieria Eugenio Beaud ed il cav. dott. Edoardo Cencetti, per il Ministero dell'interno il dott. Giuseppe Bolis.

L'on. Salandra con brevi parole ha lumeggiato lo scopo dell'iniziativa chiarendo che negli intendimenti del Governo si tratta soprattutto di un'opera di assistenza sociale rivolta ad alleviare le condizioni delle famiglie dei richiamati alle armi. Concludeva dichiarando di affidare l'ufficio della presidenza e la direzione dell'opera della Commissione all'on. Barzilai.

In una seconda seduta, che ebbe luogo ieri sotto la presidenza di quest'ultimo, egli presentò alla discussione ed all'approvazione della Commissione una circolare esplicativa dell'opera della Commissione stessa recante istruzioni ai prefetti ed ai comandi dei corpi d'armata per la sua migliore e più rapida esplicazione.

Tutte le comunicazioni relative all'opera della Commissione dovranno essere indirizzate alla presidenza della Commissione centrale per gli indumenti militari presso il Ministero della guerra.

Arrivi di richiamati e di profughi. — Iersera sono giunti da Genova a Roma, provenienti dall'America del Nord, 400 richiamati, che proseguirono per i rispettivi distretti.

A Napoli sul piroscafo *Duca d'Aosta* ne giunsero 2500.

Durante lo sbarco i richiamati sono stati fatti segno ad una dimostrazione di simpatia da parte della folla.

La Lega Pro-emigranti ha offerto ai connazionali sigari e sigarette.

⁂ Continua alla stazione di Roma il passaggio dei profughi.

Anche ieri sera ne sono arrivati 270, provenienti tutti dalla zona di guerra.

Dopo una refezione alla stazione di Termini, i profughi hanno proseguito per una città del Meridionale.

I « Giovani esploratori ». — I primi tre reparti del corpo « Giovani esploratori » di Roma, sono convocati per domani 28 corrente, alle ore 19, nella caserma « Goffredo Mameli » per una esercitazione notturna nella zona Salaria.

Equipaggiamento: bastone, mantello, sacco. Ciclisti in macchina. Ritorno dopo le ore 24.

Il reparto novizi è convocato per domenica alle ore 6 1/2 antimeridiane alla caserma « Goffredo Mameli ».

Nuova linea ferroviaria. — Coll'intervento delle autorità civili e militari, tra cui il comandante del corpo d'armata, generale Asinari di Bernezzo, i sindaci di Ancona e Falconara, il prefetto comm. Taddei e l'on. Pacetti, si è inaugurato ieri il tronco elettrico Ancona-Falconara.

Pronunziarono patriottici discorsi, terminando con un saluto affettuoso a S. M. il Re, all'esercito ed all'armata, il presidente della deputazione provinciale, comm. Baldoni, il prefetto, il segretario comunale di Falconara, signor Rosa, ed il sindaco di Ancona, comm. Felici, i quali furono applauditissimi.

Il concetto dei discorsi fu riassunto nel seguente telegramma, spedito a S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Salandra:

« Adempiesi oggi antico fervido voto ferrovia elettrica Ancona-Falconara. Su questo lido adriatico che fu teatro barbare incursioni cerimonia inaugurale riafferma cospetto eterno nemico immanenza vita civile onde Ancona, Provincia, forti serene nel sacrificio, sostengono salda fede aspra lotta auspicando vittoria trionfo sante aspirazioni nazionali ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 26. — *Camera dei deputati.* — Quando si apre la seduta tutti i ministri sono presenti.

Il presidente del Consiglio Viviani domanda la parola e dichiara che il Governo non ha trascurato alcun mezzo per permettere alle

Commissioni parlamentari, comprendenti le rappresentanze di tutti i partiti, di esercitare un largo controllo.

Conviene infatti, nell'interesse del paese che ci giudica, mantenere un'intima unione fra Governo e Parlamento.

È con questi sentimenti che il Governo, quantunque non abbia nulla di nuovo da comunicare, si pone a disposizione della Camera, ove essa giudichi necessario di ricorrere alle disposizioni regolamentari sulla seduta segreta.

Viviani soggiunge: La Repubblica francese sopportò per 45 anni il peso di una orribile ferita, ma è falso che non abbia provveduto alla sua difesa militare.

Debbo ripetere le parole del generalissimo, citate nell'ultima seduta: La Repubblica può essere fiera dei suoi eserciti.

Infatti la Repubblica ha preparato i suoi eserciti secondo concetti moderni, ha mantenuto il culto della giustizia e l'amore del diritto, e il giorno della guerra i figli di Francia si aggrupparono intorno a questo alto ideale, senza il quale non vi è che un esercito mercenario (Acclamazioni unanimi).

Sì, la stampa tedesca tenta di dire che vi sono divisioni in Francia. Vi sono divergenze di vedute, che sono l'essenza del regime parlamentare. Vi sarebbe una divisione fatale, se vi fosse nel paese una collettività che pensasse ad una pace prematura. Ma finchè non avremo restaurato l'eroico Belgio e ripreso l'Alsazia e Lorena, non vi sarà divisione tra noi.

Che i nemici si lascino ancora deviare da un grave errore psicologico sia pure, ma non noi; che dobbiamo, operai o padroni, ricchi o poveri, cittadini di tutti i partiti e di tutte le confessioni, compiere con lo stesso slancio un dovere militare ed umano, difendendo la pace del mondo.

Questa certezza ci viene dal Parlamento, che dette al paese un ammirevole spettacolo il 4 agosto 1914, allorchè trasportò la sua anima verso le altezze dell'avvenire e dalla ammirazione assoluta per l'esercizio e pei suoi capi, che combattono tutti, silenziosamente devoti alla loro eroica fatica e non chiedono che di rimanere al disopra della politica.

Il Parlamento attinge dalla sovranità nazionale il diritto di controllo; ma l'autorità che il Governo tiene dal Parlamento deve essere tanto più forte quanto è più alta la sua responsabilità.

Per condurre a buon fine la grande opera attuale ci occorre la serenità necessaria. L'adesione tacita e permanente di tutti gli spiriti e di tutte le volontà non fu mai più necessaria che adesso. Più vi è di azione e più occorre di forza.

Cerchiamo di attenuare i malintesi risultanti dal regime parlamentare, continuiamo a non pensare che al bene del paese.

Una lunga, unanime ovazione saluta le parole di Viviani.

La Camera delibera l'affissione del discorso Viviani.

In seguito al discorso di Viviani e dopo breve discussione, la Camera ha approvato, con 539 voti contro 1, i crediti domandati dal Governo pel funzionamento dei Sottosegretariati di Stato per la guerra e, rinunziando a tenere seduta segreta, si è aggiornata al 16 settembre.

NISCH, 26. — La notizia pubblicata in un giornale rumeno, secondo la quale sarebbe scoppiata in Serbia una nuova epidemia, denominata *requiens* dai medici francesi ed inglesi, è assolutamente fantastica. Tale epidemia è sconosciuta in Serbia, dove anche il tifo e le febbri tifoidee sono scomparse quasi completamente.

PARIGI, 23. — L'ex ministro Jean Cruppi è stato ricevuto dallo Czar a Pietrogrado.

Lo Czar gli ha espresso la volontà di tutta la Russia di continuare la guerra fino alla fine, fino alle vittorie necessarie per affrancare l'Europa ed assicurare il trionfo del diritto.

I contadini mi dànno del tu, egli ha detto. Ogni giorno ricevo due o più indirizzi. Marcia e resisti - mi scrivono - siamo sempre dietro di te.

Ho sempre presente allo spirito - ha proseguito lo Czar - il linguaggio così fermo tenuto dal presidente della Repubblica il 22 luglio quando era per lasciare la Russia.

La Francia - ha concluso lo Czar - può contare sulla mia volontà incrollabile di lottare fino alla vittoria definitiva.

PARIGI, 26. — I giornali hanno da Bukarest:

Un decreto del ministro della guerra chiama alle armi per un periodo di istruzione militare tutti i dispensati delle classi dal 1908 al 1915, nonchè i riformati esentati delle classi dal 1909 al 1916 che saranno dichiarati idonei al servizio militare in seguito a nuova visita. Sono anche richiamati gli uomini della milizia ausiliaria destinati ai reggimenti di guarnigione a Bukarest.

ZURIGO, 26. — Si ha da Berlino: Al Reichstag vi è stata una viva discussione sulla Società delle granaglie fondata pel tempo di guerra.

Pfleger, del centro, l'ha accusata di esser ricettacolo di alti impiegati che vi si sono occupati con un piccolo stipendio, per sfuggire alle trincee.

Il sottosegretario di Stato Michaelis ha risposto negandolo.

Pfleger ha allora ritirato l'accusa, ma è sorto Spahn, capo del centro, a riconfermarla. Il segretario di Stato Delbrück è sorto a protestare violentemente.

I giornali, commentando questi incidenti, dicono essere deplorevole che si dia uno spettacolo scandaloso all'estero.

Al Reichstag è pervenuta una curiosa petizione dei padroni di casa, la quale rileva la mancanza delle piccole abitazioni.

La miseria causata dalla guerra ha costretto innumerevoli famiglie a prendere appartamentini a buon mercato; così che oggi i grandi appartamenti sono disdetti e gli appartamenti piccoli mancano.

PIETROGRADO, 26. — Il *Retch* dice che la guarnigione di Novo Georgewsk si componeva solamente di una divisione, durante gli ultimi giorni della difesa. La maggior parte delle truppe era stata ritirata durante il bombardamento. Il numero dei superstiti è sconosciuto, ma deve essere poco elevato; il generale Bobyr rimase gravemente ferito prima della capitolazione delle forze.

La *Birjevija Viedomosti* dice che il numero dei prigionieri fatti durante l'assedio e della guarnigione che capitolò raggiunge appena l'effettivo di un corpo d'armata.

Si citano i nomi di Rodzianko e di Soniakoff per la presidenza del Consiglio.

Nulla è trapelato dell'udienza prolungata che Rodzianko ebbe dallo Czar a Tsarkoie Selo.

Conferenze quotidiane hanno luogo fra i rappresentanti del partito liberale e del centro della Duma e del Consiglio dell'impero allo scopo di coordinare la rispettiva azione.

LONDRA, 26. — Il corrispondente del *Times* da Pietrogrado, esaminando la situazione militare, dice:

È probabile che i russi continueranno a tenere Grodno, che è ben fortificata, fino a che il grosso dei nostri eserciti non prenda posizioni determinate ad est di Wilna. Non è il caso di fare previsioni meno favorevoli sulla situazione. Fino a che la fronte settentrionale russa non sia sopraffatta dalla parte del mare, possiamo considerare le prospettive militari con calma.

Dal punto di vista politico la prospettiva non è meno favorevole. La nazione è stata organizzata con rapidità straordinaria per la produzione delle munizioni e la Duma è solidale nel dare appoggio al Governo; ma l'organizzazione ministeriale è ancora incompleta.

Pubblicisti eminenti, quali i professori Struve e Kovalewsky, propugnano il progetto che si faccia appello agli elementi costituzionali che costituiscono la maggioranza della Duma, affinchè esercitino una azione responsabile negli affari dello Stato, e deplorano la assenza di un capo ministeriale, il quale esponga dinanzi alla Duma un programma chiaro e fermo di politica.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.